Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

360ª seduta pubblica (antimeridiana)
giovedì 15 aprile 2010

Presidenza della vice presidente Bonino

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-X

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-27

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 29-49

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO . . . . . *Pag.* 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(601) ***GIULIANO. – Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria***

(711) ***CASSON ed altri. – Disciplina dell'ordinamento della professione forense***

(1171) ***BIANCHI ed altri. – Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare***

(1198) ***MUGNAI. – Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato:***

PRESIDENTE . . . . . 2, 3, 6 e *passim*
LI GOTTI *(IdV)* 2
GALPERTI *(PD)* 3
* ICHINO *(PD)* 6
* DELLA MONICA *(PD)* 10

SALUTO AI SINDACI DEI COMUNI DI WOLFSBURG E DI POPOLI

PRESIDENTE 16

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 601, 711, 1171, 1198:

PRESIDENTE . . . . . 16, 18, 20 e *passim*
CHIURAZZI *(PD)* 16
D'ALIA *(UDC-SVP-IS-Aut)* . . . . . *Pag.* 18, 20
DIVINA *(LNP)* 23, 25
BENEDETTI VALENTINI *(PdL)* 26

ALLEGATO B

INTERVENTI . . . . . .

Integrazione all'intervento della senatrice Della Monica nella discussione generale del disegno di legge n. 601 e connessi 29

CONGEDI E MISSIONI 33

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati 33

ASSEGNAZIONE 34

GOVERNO

Trasmissione di atti 34

REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Trasmissione di relazioni 34

INTERROGAZIONI

Annunzio 27

Annunzio di risposte scritte 35

Interrogazioni 36

Da svolgere in Commissione 49

AVVISO DI RETTIFICA 49

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP, Io Sud e Autonomie: UDC-SVP-IS-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente BONINO

La seduta inizia alle ore 10,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 10,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(601) ***GIULIANO. – Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria***

(711) ***CASSON ed altri. – Disciplina dell'ordinamento della professione forense***

(1171) ***BIANCHI ed altri. – Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare***

(1198) ***MUGNAI. – Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato***

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la discussione generale.

LI GOTTI *(IdV)*. Nell'affrontare il progetto della lungamente attesa riforma della professione forense, la Commissione giustizia ha cercato di operare una sintesi delle istanze, spesso contrapposte, rappresentate in fase consultiva dalle organizzazioni di categoria degli avvocati e da quelle dei consumatori, vagliando i suggerimenti proposti al fine di addivenire alla miglior soluzione possibile, che comunque difficilmente troverà un consenso unanime o che, in alcuni casi, non troverà buona accoglienza presso la corrente contraria *tout court* all'organizzazione ordinistica delle professioni; invece la invocano come anticipatrice di una più vasta iniziativa riformatrice nel mondo delle professioni. L'ambizione del legislatore è quella di inserire il percorso professionale in un sistema guarito dalle sue radicate patologie, agendo sui fronti, fra gli altri, della formazione, della responsabilità, della compatibilità, del sistema tariffario minimo a tutela della dignità professionale, della organizzazione societaria e del sistema disciplinare. È ovviamente auspicabile che le proposte emendative presentate nel corso dell'esame migliorino il testo licenziato dalla Commissione. *(Applausi dei senatori Valentino e Legnini).*

GALPERTI *(PD)*. Fra i punti qualificanti della riforma della professione forense, giunta all'esame dell'Aula dopo i diversi tentativi falliti delle precedenti legislature, vi sono la comunicazione e la pubblicità, la formazione e la specializzazione, l'obbligo per ogni avvocato di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, la possibilità di svolgere il praticantato anche negli uffici giudiziari, la restituzione del potere regolamentare dal Consiglio nazionale forense al Governo, la possibilità di iscrizione all'albo anche dopo i cinque anni dall'idoneità. Di particolare complessità è la questione relativa ai compensi dei professionisti, per i quali, a tutela della dignità professionale e della qualità del servizio reso, è stata reintrodotta la vincolatività dei minimi tariffari che vengono fissati dal Ministero della giustizia, lasciando al patto con il cliente la possibilità di deroga rispetto alle tariffe massime: sarebbe realistico garantire analoga possibilità di deroga anche per le tariffe minime. In merito all'inserimento nella professione, sarebbe altresì opportuno prevedere un compenso per il praticante ed eliminare la prova selettiva *post lauream* per l'iscrizione al registro dei praticanti. Per quanto riguarda la questione dell'incompatibilità della pratica con altre forme di lavoro, in particolare quello pubblico, sulla quale preannuncia la presentazione di un emendamento, essa appare un

vincolo eccessivo e penalizzante per i giovani dotati di minori mezzi economici.

ICHINO *(PD)*. Pur non avendo partecipato ai lavori del Comitato ristretto, esprime forte preoccupazione per l'insufficiente tutela che il disegno di legge presta al prestigio della professione forense, insidiato da una serie di immagini stereotipate che ne minano la credibilità agli occhi dei cittadini, come l'idea che si tratti di una casta avida e privilegiata, chiusa per interesse al nuovo ed ai giovani. Il disegno di legge, infatti, fin dalle disposizioni generali sembra affidare all'ordinamento forense, quindi all'ordine forense, il compito di promuovere gli interessi economici della categoria, quando invece esso dovrebbe operare prioritariamente a tutela e promozione dell'affidamento della collettività sulla correttezza della prestazione: da ciò deriva, per esempio, che nei conflitti tra avvocato e cliente l'organo chiamato a decidere dovrebbe comprendere al suo interno oltre agli avvocati, magistrati e rappresentanti delle associazioni degli utenti. Il testo in esame, poi, interviene in modo confuso sul segreto professionale, già perfettamente disciplinato dell'articolo 622 del codice penale. Infine, pur concordando sulla necessità di irrigidire i criteri di selezione dell'esame di Stato e i vincoli deontologici e formativi, non è condivisibile l'introduzione di eccessivi ostacoli all'accesso alla professione, come l'esame per l'abilitazione al tirocinio, e si presta a critiche di merito e di opportunità la norma che riserva la consulenza stragiudiziale unicamente agli avvocati iscritti all'albo, prescindendo dalla specifica competenza giuridica maturata dal singolo avvocato. L'impianto del disegno di legge deve essere quindi profondamente riveduto, nell'interesse della collettività e dello stesso ceto degli avvocati. *(Applausi dal Gruppo PD).*

DELLA MONICA *(PD)*. La riforma della professione forense, attesa da molti anni, è complessa e merita un esame approfondito del testo in esame, che va migliorato. L'intervento del ministro Alfano previsto per la settimana prossima servirà a chiarire le intenzioni del Governo in merito all'approccio dell'azione riformatrice, che potrebbe investire tutti gli ordini professionali: è infatti auspicabile che, per garantirsi il consenso di intere categorie professionali, il Governo non abbia intenzione di annullare le positive misure liberalizzatrici approvate nel recente passato. Proprio in quest'ottica, del resto, sembra inquadrarsi la reintroduzione delle tariffe minime, criticate dall'Antitrust e da molti avvocati poiché, invece di tutelare i consumatori più deboli e i giovani professionisti, faciliterebbe la collusione tra operatori e alzerebbe una barriera all'ingresso di nuovi avvocati nel mercato. Gli emendamenti del Partito Democratico tentano di correggere una serie di evidenti storture. In Commissione molte opportune modifiche sono già state apportate: si è provveduto, per esempio a sottrarre al Consiglio nazionale forense l'eccessivo potere regolamentare inizialmente conferitogli che è stato riportato al Ministro della giustizia. Tuttavia, il provvedimento rimane permeato da un approccio tradizionalista e non risponde alle esigenze di ammodernamento della professione,

alla necessità di investire nei giovani e di contemperare le regole della concorrenza con la funzione assegnata all'avvocatura dall'ordinamento. La riforma della professione deve essere parte della più complessiva riforma della giustizia e rispondere a numerose esigenze, come il coordinamento con la normativa europea, specie quella in tema di concorrenza; l'abbattimento dei costi a carico dei cittadini; l'innovazione della disciplina dell'accesso alla professione, garantendo, tra l'altro, pari opportunità alle donne; l'obbligo di un costante aggiornamento professionale; la retribuzione dei praticanti durante il tirocinio e la partecipazione, possibilmente gratuita, ai corsi di preparazione. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Allega ai Resoconti della seduta un testo ad integrazione dell'intervento *(v. Allegato B)*.

Saluto ai Sindaci dei Comuni di Wolfsburg e di Popoli

PRESIDENTE. Rivolge un saluto ai Sindaci del Comune tedesco di Wolfsburg e del Comune abruzzese di Popoli che, con una delegazione dei rispettivi Consigli comunali, sono presenti in tribuna. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1460, 1478, 1498, 1545, 1546, 1557 e 1990

CHIURAZZI *(PD)*. La normativa su cui interviene il disegno di legge è di particolare rilevanza, posto che la riforma è da lungo tempo attesa e che l'ordine professionale forense presenta particolari specificità. La prestazione dell'avvocato, infatti, non ha solo carattere professionale, ma si pone a tutela dei diritti costituzionalmente sanciti degli assistiti. Il provvedimento, nonostante tralasci alcuni nodi pure importanti da risolvere e non risponda pienamente a tutte le aspettative, appare però pienamente condivisibile laddove contempera con equilibrio e senso di responsabilità l'esigenza di proteggere gli interessi degli assistiti con quella di tutelare un'importante categoria di professionisti, non già sotto l'aspetto delle prerogative economiche, quanto piuttosto nella funzione e nella qualità del lavoro svolto. Particolarmente garantista appare la rimessione al Ministero della giustizia della competenza sui regolamenti di attuazione, sui quali il Consiglio nazionale forense potrà esprimere un parere di carattere esclusivamente non vincolante, e che saranno sottoposti al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti prima della loro adozione. Nel disegno di legge è inoltre centrale il tema della formazione, che diviene elemento permanente dell'attività forense. Auspica che la discussione degli emendamenti possa costituire l'occasione per meglio approfondire la tematica e per giungere ad un provvedimento condiviso, se necessario procedendo ad una sospensione dei lavori e al rinvio del provvedimento in Commissione per un migliore coordinamento del testo.

D'ALIA *(UDC-SVP-IS-Aut)*. L'*iter* del provvedimento in Commissione è stato viziato da un'indebita ingerenza sui tempi e sui modi di esame da parte del Governo, interessato a lanciare all'opinione pubblica segnali in tema di riforma della giustizia. Mancano peraltro, fino ad oggi, proposte concrete da parte dell'Esecutivo, forse intenzionato ad intervenire per modificare il testo all'esito del confronto parlamentare e sottraendosi ad esso. La riforma è necessaria, innanzi tutto perché gli avvocati esercitano una funzione prevista dalla Costituzione e non possono essere equiparati ad imprenditori che operino in un'economia di mercato liberalizzata. Si pone in effetti il problema del numero eccessivo ed in costante crescita degli iscritti all'albo: ciò, oltre ad avere ripercussioni dal punto di vista previdenziale, non migliora, ed anzi peggiora, la qualità della prestazione forense. Il testo, però, non fornisce una soluzione complessivamente equilibrata, anche perché affida un eccessivo potere decisionale al Consiglio nazionale forense, il quale è e deve rimanere un interlocutore all'interno del procedimento di elaborazione dei regolamenti di organizzazione. Non convincono affatto le modalità previste per l'accesso alla professione, che non garantiscono l'applicazione di un criterio effettivamente meritocratico, e il regime relativo ai tirocinanti, sottoposti ad un sistema di verifiche troppo rigido ed esclusi dalla possibilità di percepire alcuna forma di reddito. Infine, invita a riflettere sul sistema dei minimi tariffari: essi, quando erano fissati, venivano spesso aggirati, ma anche la liberalizzazione delle tariffe non ha recato i vantaggi attesi. Infine, non si può realizzare un sistema delle professioni sganciato da quello europeo, specie con riferimento alla disposizione per cui la formazione fatta in studi legali europei può avvenire per non più di sei mesi e secondo le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense. *(Applausi delle senatrici Della Monica e Poretti).*

DIVINA *(LNP)*. È difficile varare riforme condivise in materia di giustizia, se l'opposizione antepone la discussione di questioni politiche all'esame dei problemi di merito. È opportuno ricordare che l'ordinamento forense risale al 1933: da allora il legislatore si è limitato a interventi sporadici ed è quindi ampiamente condivisa l'esigenza di una revisione organica della materia. Il testo proposto dalla Commissione è il risultato dell'esame congiunto di diversi disegni di legge, uno dei quali di iniziativa di senatori del PD. La maggioranza non può condividere la concezione integralmente mercantile della professione legale, che si è manifestata in taluni interventi della opposizione, in particolare quello della senatrice Poretti che propone in sostanza di seguire un modello, quello spagnolo, che non ha dato buona prova di sé. La liberalizzazione delle tariffe voluta dall'allora ministro Bersani non ha aiutato i giovani avvocati e non ha diminuito la disoccupazione. In Italia, dove il numero degli avvocati è elevato, affidare la formazione e la selezione alla concorrenza, abolire l'iscrizione all'albo, sopprimere il Consiglio nazionale forense e i minimi tariffari significa creare i presupposti per una condizione di totale assenza di garanzie e di professionalità. Nella concezione della maggioranza l'avvocato

non è un mero operatore di servizi legali, ma svolge una funzione di rilevanza pubblica in quanto è chiamato a garantire il diritto dei cittadini alla giustizia. Di qui l'opportunità dell'esame di Stato, di un tirocinio adeguato, della formazione costante e di minimi tariffari, che costituiscono garanzie di preparazione e di professionalità. Il testo della riforma, i cui obiettivi sono la qualità della prestazione e la formazione degli operatori, presenta alcune novità interessanti, quali l'introduzione di titoli specialistici, l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile, l'accesso al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, che viene a dipendere dalla frequenza della Scuola superiore dell'avvocatura più che dall'anzianità.

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. Prende atto della decisione della Presidenza di rinviare la discussione, augurandosi che nella prossima seduta l'esigenza di ascoltare l'atteso contributo del ministro Alfano non pregiudichi agli ultimi iscritti a parlare la possibilità di rispondere adeguatamente alle argomentazioni dei senatori fin qui intervenuti.

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo non ha organizzato la discussione: i limiti temporali degli interventi sono stati, e saranno, quelli indicati dai Gruppi o, in caso di diversa volontà da parte degli intervenuti, quelli previsti dal Regolamento.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza *(v. Allegato B)* e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,33.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente BONINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 10,31).*
Si dia lettura del processo verbale.

BAIO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 10,35).*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(601) ***GIULIANO. – Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria***

(711) ***CASSON ed altri. – Disciplina dell'ordinamento della professione forense***

(1171) ***BIANCHI ed altri. – Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare***

(1198) ***MUGNAI. – Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato*** **(ore 10,35)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 601, 711, 1171 e 1198.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Li Gotti. Ne ha facoltà.

LI GOTTI *(IdV)*. Signora Presidente, era abbastanza scontato che intervenire, dopo oltre settant'anni, sulla materia dell'ordinamento professionale riproponesse antichissime questioni, dibattiti ed opzioni con riferimento all'organizzazione e alla disciplina dell'avvocatura. Così come era inevitabilmente scontato che accadesse con ricaduta sull'impostazione e organizzazione anche di altre professioni: si dice, infatti – ed in parte è vero –, che questo primo intervento del legislatore farà da battistrada anche per la disciplina e l'organizzazione di altre professioni.

Sappiamo benissimo che esiste una concezione o una filosofia che è contraria, con argomentazioni rispettabilissime, all'organizzazione ordinistica della professione, in quanto vede in questo tipo di organizzazione l'espressione dello Stato autoritario che organizza anche il lavoro di professioni, ponendole sotto il controllo statuale. Non è però questa la sede, a mio parere, per affrontare tale tipo di discussione filosofica sul problema, avendo fatto ed operato un'opzione di fondo, ossia la scelta per l'ordinamento cosiddetto ordinistico.

Era inevitabile, muovendoci in questa ottica, che si aprissero un grande confronto e un grande dibattito su come, dopo oltre settant'anni, si intende organizzare, prevedere e disciplinare la professione di avvocato.

Sono perfettamente convinto che, a qualunque soluzione approdi il Parlamento, vi saranno comunque e sempre espressioni di contrarietà. Tutti noi siamo destinatari di quotidiani messaggi che criticano l'uno o l'altro aspetto del tipo di soluzione proposto. Non vi sarà l'unanimità del consenso su alcuna soluzione, neanche sulla più semplice; tuttavia il legislatore ha l'onere di trovare una sintesi e una soluzione ai problemi sollevati.

Non è scandaloso il fatto che la 2ª Commissione permanente del Senato, nella sua espressione plenaria ma anche in sede di Comitato ristretto (presieduto e coordinato dal relatore, senatore Valentino), abbia evidentemente cercato l'interlocuzione con la categoria e le organizzazioni di categoria dell'avvocatura in plurime occasioni: il Consiglio nazionale forense, l'Associazione italiana dei giovani avvocati e l'Organismo unitario dell'avvocatura italiana sono stati all'evidenza interlocutori necessari in fase di consultazione e di audizioni. Non siamo stati insensibili ad alcuni suggerimenti, ma non siamo stati neanche recettori passivi di soluzioni. Le

proposte – peraltro, in molti casi, antiche e sedimentate nel tempo e a noi già note – sono state vagliate, verificate ed incastonate in un disegno globale di riforma. Si è quasi rimproverata, invece, una posizione passiva della Commissione giustizia, che sarebbe stata quindi il «braccio armato» dell'avvocatura.

Ho condiviso il percorso faticoso svolto in Commissione, e anche l'approccio che si è scelto, quello dell'ampio confronto aperto con il mondo dell'avvocatura e dei consumatori, e poi la difficile ricerca di un lavoro di sintesi, non compromissoria, ma di superamento delle posizioni contrapposte, in una visione hegeliana della dialettica.

Siamo partiti da una situazione che tutti conosciamo, anche se difficilmente ammettiamo: oggi la formazione dell'avvocato è modulata sulla patologia del sistema, in quanto la patologia si è così diffusa e sedimentata da diventare normalità. L'avvocato si forma sulla patologia; il sistema soffre e l'avvocato si adegua al sistema, cercando di utilizzare tutti gli strumenti offerti per sfruttare la patologia.

La visione che vorremmo avere è quella di pensare ad una avvocatura in un sistema normale, liberato dalla zavorra delle patologie che lo affliggono. E il sistema normale significa formazione – quindi accesso – e responsabilità.

Si pensi per un attimo come il fallimento del sistema processuale penale attuale sia provocato dal fallimento dei riti alternativi: ecco perché è fallito processo penale. I riti alternativi gravano sull'avvocato, perché gli impongono una assunzione di responsabilità elevatissima. La responsabilità, però, presuppone preparazione, così come l'istituto della mediazione verso il quale andiamo nella riforma del processo civile significa preparazione, formazione. E allora, i punti che si è cercato di mettere a fuoco in questo disegno di legge sono: l'accesso, la formazione, il problema delle compatibilità, l'esercizio effettivo e il sistema tariffario. In proposito, abbiamo inteso difendere il sistema tariffario minimo per tutelare la dignità di una professione e per evitare che le grandi *lobby* approfittassero della deregolamentazione per imporre prestazioni sottoremunerate. Altri punti sono l'organizzazione societaria dell'avvocatura e il sistema disciplinare.

Mi auguro che siamo riusciti ad individuare delle soluzioni ottimali. Avendo condiviso questo percorso, mi auguro che l'apporto che potrà dare quest'Aula, anche attraverso la fase emendativa, possa migliorare la scelta e l'opzione proposta al Parlamento cui è approdata la Commissione giustizia. *(Applausi dei senatori Valentino e Legnini).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Galperti. Ne ha facoltà.

GALPERTI *(PD)*. Signora Presidente, come hanno ben ricordato poc'anzi il senatore Li Gotti e ancor prima il relatore, senatore Valentino, si è trattato di un *iter* lungo, articolato e complesso di questa riforma, che già nelle passate legislature fu soggetta ad alcune iniziative da parte di tutti gli schieramenti. Un *iter* lungo – ripeto – che ha visto una serie infinita di audizioni, incontri, verifiche e il lavoro attento del Comitato ri-

stretto, che ha portato al testo che oggi dobbiamo esaminare e sul quale dobbiamo deliberare.

Certo, se abbandoniamo l'idea dei professionisti, del «serve ben altro», del «bisogna andare oltre», del «bisogna guardare gli scenari mondiali», e proviamo, invece, a concentrarci su una riforma che tutti coloro che sono stati ascoltati, sia i favorevoli (e sono stati tanti) che i contrari e i critici, hanno riconosciuto necessaria, ci rendiamo conto che, forse, dal 22 gennaio del 1934 al 2010, una parola, tenuto conto dei cambiamenti intercorsi, andava spesa. Se si ragiona su quello che oggi abbiamo davanti dobbiamo provare a individuare un punto di approdo e una possibile risposta agli apprezzamenti e alle critiche a questo testo.

Questioni che chiamano in causa gli scenari del liberismo nel mondo, l'eliminazione degli odi, le corporazioni, lasciamole ad un'altra sede, magari ricordando che, nel frattempo, gli Stati sono entrati nelle banche e hanno salvato le assicurazioni e che, di certo, in una crisi drammatica come questa ci sono state categorie, come gli artigiani e i liberi professionisti, che non hanno avuto – credo giustamente – un euro o un minimo di attenzione: sono stati, cioè, i classici soggetti che interpretano l'autonomia, la libertà e l'esercizio di una professione o di una piccola impresa. Noi che siamo espressione parlamentare di un grande partito popolare vogliamo dialogare – o riprendere a dialogare – con questi settori e cercare di capire, fuori dalla demagogia e dalla propaganda, cosa è utile fare.

Qual è il senso di questa riforma? Ricordava prima benissimo il senatore Li Gotti alcuni punti qualificanti che sono stati oggetto di trattazione, sui quali si è intervenuto e su cui, rispetto ai testi originali, sono stati introdotti miglioramenti e modifiche. Mi riferisco (elencandoli in ordine sparso e non di priorità) al tema più volte discusso della comunicazione e della pubblicità, su come contemperare le esigenze in campo, alla formazione, alla questione della specializzazione, invocata da tanti anni, all'inserimento dell'obbligatorietà dell'assicurazione del professionista come tutela nei confronti del terzo; mi riferisco altresì alla pratica, che potrà essere svolta anche negli uffici giudiziari; all'aver riportato, rispetto al testo iniziale proposto, il potere regolamentare dal Consiglio nazionale forense (CNF) al Governo; alla possibilità di iscriversi anche dopo i cinque anni dall'idoneità, così come sollecitato anche da alcune associazioni di giovani avvocati. Inoltre, rispetto alla prima stesura del testo che regolava in modo forse sbagliato il rapporto con l'università, vi è stata una profonda revisione.

Ho elencato alcuni elementi, ma ognuno di noi potrebbe intervenire per sottolineare o aggiungere qualcosa; in ogni caso, nel merito vi è qualcosa su cui vale la pena confrontarsi.

Secondo il mio punto di vista, ci sono alcune questioni che restano aperte e che scontano la difficoltà di contemperare l'esigenza di tutelare, da un lato, le aspettative di chi fa parte di un ordine professionale e svolge una professione e, dall'altro, quelle di chi ha l'ambizione, la speranza e la voglia di entrarvi. Bisogna cioè trovare una via d'uscita, un punto di equilibrio tra questi due interessi che vanno contemperati e credo che nei pros-

simi giorni su tale questione occorra ancora dedicare in questa Aula dell'attenzione.

Un tema importante riguarda il mercato, più volte evocato e sollecitato, ma io preferirei parlare di un'attenzione a chi si rivolge a un professionista, in particolare rispetto alle due questioni. Vi è una riserva forse eccessiva in alcuni comparti, come ad esempio quello stragiudiziale, sul quale abbiamo registrato una serie di interventi di protesta, ad esempio da parte di chi svolge attività *ex* articolo 115 del Testo unico di pubblica sicurezza per quanto riguarda l'infortunistica stradale. Infatti, la norma esclude, fuori dei casi previsti dalla legge, la possibilità dell'esercizio dell'attività professionale di assistenza stragiudiziale per i non avvocati: in proposito, da parte dei soggetti che svolgono un'attività come questa, che ha una sua valenza e determinate soglie di occupazione, ci è stato chiesto per quali ragioni intendiamo sottrarre loro questa attività stragiudiziale, che viene svolta da anni e produce qualche effetto.

Quindi, da un lato vi sono alcuni temi che riguardano l'esclusiva e dall'altro la possibilità di deroga dei minimi tariffari, che nella prima stesura del testo era prevista, laddove, all'articolo 8 (che è poi diventato articolo 12, comma 6, paragrafo *b)*) si stabiliva la possibilità di derogare ai massimi e ai minimi. Successivamente, con un emendamento è stato tolto il riferimento ai minimi e lasciata soltanto la possibilità di deroga ai massimi. Quindi, senza riprendere la discussione sul patto di quota-lite, che mi pare abbia trovato una soluzione definitiva nei lavori di Commissione, ritengo tuttavia che riconsiderare un'apertura sulla possibilità di stendere un patto tra il cliente e l'avvocato in cui si possa derogare ai minimi tariffari sarebbe un'apertura realistica e oggettivamente interessante rispetto alle questioni e al dibattito che è iniziato anche in questa sede.

L'altra questione, invece, riguarda i giovani, chi in qualche misura si attende, lavora, è impegnato per poter iniziare l'attività che ha immaginato essere quella della propria vita. In merito sono quattro o cinque le questioni delle quali, con uno sforzo aggiuntivo, quest'Aula potrebbe riconsiderare alcuni passaggi ed arrivare con una leggerissima torsione ad una conclusione soddisfacente. Mi riferisco, innanzitutto, al compenso per i praticanti – problema sollevato più di una volta – facendo magari, anche in questo caso, una distinzione per chi ha già superato il primo anno o distinguendo in base all'attività che si svolge nello studio o, ancora, in base allo studio in cui si fa pratica. Sarebbe però opportuno dare un segnale di attenzione a questo aspetto, prevedendo magari di escludere in qualche misura altre forme di lavoro, anche se ciò rischia di aprire una questione delicata; il disegno di legge, comunque, già prevede che il praticantato non rappresenta alcuna forma di lavoro subordinato, ma di certo la previsione di un compenso per questo tipo di attività aprirebbe un'ulteriore problematica. Ad ogni modo, è opportuno dare un segnale a chi svolge almeno da un anno il tirocinio professionale, avendo escluso anche la possibilità di esercitare l'autonomo patrocinio, oggi consentito per chi ha già iniziato l'attività di pratica.

Inoltre, il provvedimento in esame prevede che l'iscrizione al registro dei praticanti sia subordinata al superamento di una prova di ingresso selettiva da affrontare, quindi, dopo il conseguimento della laurea. Abbiamo già reimpostato nel bene o nel male la questione della prova selettiva con modalità informatiche, ma immaginare che anche dopo avere conseguito una laurea ci si debba sottoporre ad un test per iniziare un'attività di praticantato mi sembra una previsione eccessivamente penalizzante.

Affronto infine l'aspetto dell'incompatibilità con altre forme di lavoro. Abbiamo già escluso durante l'esame in Commissione la possibilità che la pratica possa essere rapportata al lavoro privato. Resta in piedi il problema della relazione tra l'attività di pratica professionale e qualunque forma di rapporto pubblico, questione su cui preannuncio la presentazione di uno specifico emendamento. Non credo che fare il collaboratore *part-time* per un parlamentare o il bibliotecario nella propria circoscrizione o tenere un rapporto di consulenza assai parziale possa scontrarsi con la possibilità di fare pratica; anzi, dovrebbe consentire a tutti quei giovani che non hanno le spalle coperte o studi professionali dietro di sé di entrare in questo mondo professionale conciliando veramente l'attività di praticantato con la possibilità di avere al tempo stesso qualche risorsa per poter raggiungere questo obiettivo.

Credo che prestare attenzione anche a questo aspetto, in aggiunta alle altre considerazioni, possa in qualche misura consentirci di licenziare un testo che, seppure in una unanimità impossibile da raggiungere, potrebbe dare una risposta soddisfacente nel contesto attuale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ichino. Ne ha facoltà.

* ICHINO *(PD)*. Signora Presidente, colleghi, non ho partecipato all'elaborazione del testo di questo disegno di legge, né al lavoro del Comitato ristretto; quindi, intervengo su questa materia dall'esterno rispetto al lavoro parlamentare già svolto, ma dall'interno rispetto al ceto forense, cui appartengo ormai da oltre 30 anni. E intervengo per manifestare la preoccupazione principale, per quel che mi riguarda, la preoccupazione per il prestigio di questo ceto, di questa professione. Un prestigio che io vedo insidiato pesantemente, anzi – direi di più – compromesso ormai da molto tempo da alcune figure, se vogliamo stereotipi, che purtroppo corrispondono a molta parte della realtà di questa professione e che certamente non giovano, anzi pregiudicano gravemente la sua credibilità.

Vi è innanzitutto lo stereotipo dell'azzeccagarbugli, dell'avvocato causidico che si esprime con formule verbose, abile nel produrre ipertrofie testuali e normative; poi c'è la figura del professionista rapace, del rapporto professionale come trappola economica pericolosa per il cittadino e per l'utente. Questa è un'immagine dell'avvocato molto presente nella visione del cittadino comune, dell'uomo della strada; dobbiamo starci molto attenti e predisporre misure che tolgano spazio a questa figura. Dobbiamo considerare attentamente, infine, l'immagine del ceto forense

come casta, come gruppo chiuso, privilegiato, gerontocratico e impermeabile al nuovo, inaccessibile alle nuove generazioni.

Mi chiedo e vi chiedo: questo disegno di legge, di cui tutti sanno che è espressione del ceto forense e che è stato scritto da avvocati, quale immagine dà degli avvocati stessi e della loro professione? Quale immagine dà in rapporto a quei tre stereotipi che nuocciono gravemente al prestigio della professione? La mia impressione è che questo disegno di legge nuoccia gravemente sotto tutti e tre i profili, dal punto di vista di tutti e tre quegli stereotipi.

Cominciamo dalla verbosità e dall'ipertrofia normativa. Se c'è un compito che dovrebbe caratterizzare il buon giurista, quel compito dal «Corpus iuris» di Giustiniano in poi dovrebbe essere quello di rendere il più possibile chiaro e leggibile il diritto, la formulazione della norma, di sfrondare la legge di tutto ciò che è superfluo e che, in quanto tale, genera incertezza ed è «sabbia negli ingranaggi». Questo significa, innanzitutto, che nella legge non si deve dare alcuno spazio a espressioni retoriche e prive di contenuto pratico. Questo ci insegnano i maestri del diritto. Allora, io chiedo ai colleghi senatori, ma anche ai colleghi avvocati che hanno contribuito a stendere questo testo: che significa dire – come leggiamo all'articolo 1 – che l'ordinamento forense «valorizza la rilevanza sociale ed economica della professione forense al fine di garantire in ogni sede, in attuazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, la tutela dei diritti, delle libertà e della dignità delle persone»? Questa è una frase che, nel caso migliore, è priva di senso e, nel caso peggiore, dice invece qualcosa di profondamente sbagliato e cioè che l'ordinamento e il suo organo, che è l'Ordine degli avvocati, è lì per promuovere gli interessi economici della professione. Ma questo è compito di un sindacato o di un'associazione professionale; e da 60 anni a questa parte di sindacati unici imposti dalla legge in Italia non dovrebbero più essercene. Dal 1943 l'ordinamento corporativo è stato abolito e la Costituzione non consente allo Stato di imporre a un intero ceto professionale un'associazione per la promozione degli interessi economici di una categoria.

Guardiamo anche ad altre norme, come, ad esempio, l'articolo 5, sul segreto professionale. Colleghi, c'è una norma chiarissima, distillato di secoli di cultura giuridica penale e civile, l'articolo 622 del codice penale, che definisce tutti gli aspetti del segreto professionale: il campo di applicazione soggettivo; le persone che vi sono soggette, tra cui, ovviamente, per primi, gli avvocati; l'ambito oggettivo delle norme protette dal segreto professionale, che non sono tutte le informazioni che possono essere conosciute in occasione di un rapporto professionale, ma quelle su cui c'è un interesse meritevole di tutela al riserbo, alla non diffusione; la giusta causa di rivelazione, che è il cuore della norma, del contemperamento tra interesse alla conoscenza delle informazioni e interesse del singolo soggetto al segreto. L'articolo 5 interviene su questa materia, in modo grossolano, creando dei pasticci normativi che non ho qui il tempo di illustrare – ne discuteremo quando lo esamineremo – ma che sono, vi assicuro, inestricabili. Innanzitutto – mi chiedo – che bisogno c'è di aggiungere cinque

commi su questa materia, dal momento che l'articolo 622 la disciplina già perfettamente? Viceversa non rischiamo, sovrapponendovi una norma scritta oltretutto malissimo, che non fa onore alla competenza giuridica degli avvocati, di far sorgere gravi problemi di interpretazione? Anche in questo caso si sovrabbonda di espressioni vacue, retoriche e inutili, come quella che vincola l'avvocato alla «rigorosa» osservanza del segreto professionale. L'obbligo giuridico, o si adempie o non si adempie. È ovvio che l'adempimento debba sempre essere rigoroso. C'è un caso di verbosità inutile e retorica anche nell'articolo 7 dove, nella formula del giuramento, si dice: «mi impegno solennemente ad osservare con lealtà...». Perché se invece fosse un impegno non solenne, l'impegno varrebbe di meno, avrebbe un minore contenuto giuridico? Questo è fumo negli occhi. Questo è un modo di parlare da azzeccagarbugli, non da giurista. Il giurista è chiaro, semplice. Il suo linguaggio è «sì, sì; no, no»; il «rigorosamente» e «solennemente» non sono termini che appartengono al suo linguaggio.

Poi, sempre per rimanere su questo tema specifico, l'avvocato e i suoi collaboratori, dice il quarto comma dell'articolo 5 «non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie – questa idea della »specie« dei giudizi è nuova – su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione». Ma nell'esercizio della professione si può anche venire a conoscenza del fatto che un gatto attraversa la strada o di altre notizie del tutto irrilevanti dal punto di vista dell'interesse al segreto. L'articolo 622 del codice penale definisce in modo molto preciso e rigoroso quali sono le notizie su cui l'avvocato può e deve rifiutare di deporre, ed è perciò esentato dall'obbligo di deporre in giudizio, dalle altre sulle quali questa esenzione non si dà. La disposizione così come è formulata, autorizza l'avvocato a rifiutare di deporre su qualsiasi notizia, allargando a dismisura un'esenzione che non c'è alcun motivo di allargare, se non quello di allentare i doveri civili dell'avvocato, di creare un privilegio processuale al di là di ciò che è ragionevolmente proponibile.

Veniamo al problema, forse il più rilevante dal punto di vista della tutela del prestigio della professione, di cancellare l'immagine del professionista rapace, del rapporto professionale come trappola economica pericolosa per il cittadino. Oggi la situazione è questa. Il cittadino che si rivolge all'avvocato entra in un sistema di rapporti economico-professionali che per il cittadino stesso è pericoloso. Infatti, in caso di contrasto di interessi o di controversia su quanto sia dovuto all'avvocato come compenso per la sua opera, a giudicare di quel conflitto, di quella controversia sono, attraverso il loro Ordine, gli avvocati stessi, vale a dire una delle parti in causa. Questo è il dato attuale e questo è il dato da correggere, non da confermare o addirittura da consolidare, come viene confermato e consolidato nel disegno di legge al nostro esame.

Occorre dar vita a un Ordine degli avvocati che sia posto prioritariamente non a tutela e promozione degli interessi economici della categoria – questa non può, non deve essere la funzione dell'ordine professionale – ma a tutela e promozione dell'affidamento della collettività sulla qualità e correttezza della prestazione forense. Questa è la sua funzione: quella che,

sia detto per inciso, occorre mettere al primo posto nell'articolo 1, e non al quarto posto, lettera *d)*, dove attualmente è collocata. Se questa è la funzione dell'ordine, ed è giusto che sia così, allora l'organo che decide sull'eventuale conflitto tra l'avvocato e il suo cliente non può essere un organo composto soltanto da avvocati. È evidente che deve essere un organismo quantomeno composto pariteticamente da avvocati, magistrati e rappresentanti delle associazioni degli utenti, dei consumatori, dei cittadini. Questo è il minimo che come avvocati dobbiamo chiedere all'ordinamento, e oggi al Parlamento. Perché qui sto parlando da avvocato, prima che da senatore. Dobbiamo chiedere ed esigere questo per recuperare prestigio, per spogliarci di quella brutta maschera, costruitasi nel tempo, di professionisti preoccupati di tutelare il proprio interesse prima che l'interesse economico del cliente. Se vogliamo liberarci di questa immagine ingiusta, che non corrisponde al modo di essere reale della stragrande maggioranza degli avvocati, dobbiamo dotarci di organismi preposti a dirimere le controversie strutturati in modo da rispettare il principio di terzietà tra avvocato e cliente.

La terza immagine negativa che grava sul nostro prestigio e della quale dobbiamo liberarci è quella del ceto forense come casta privilegiata, come categoria chiusa, gerontocratica. Onorevoli colleghi, in questo caso i problemi non sono pochi: sono molto numerosi. C'è innanzi tutto il problema di distinguere ciò che è riservato alla categoria degli avvocati e ciò che non è vietato fare a chi non è iscritto all'albo. È evidente – anche se magari opinabile nei dettagli – il motivo per cui l'assistenza in giudizio, con tutto ciò che comporta (accesso alle cancellerie, ai fascicoli giudiziali), deve essere riservata, a soggetti preventivamente selezionati per la loro capacità professionale e sottoposti a un vincolo deontologico, di trasparenza, di correttezza e ad un controllo permanente; *nulla quaestio* su questo punto. Ma mi spiegate un solo motivo per cui la consulenza stragiudiziale, l'assistenza giuridica che non comporta accesso alle aule giudiziarie, questa attività debba essere riservata soltanto a chi è iscritto all'albo degli avvocati? Mi dite un solo motivo per cui il *quivis de populo* non possa esprimere un proprio parere su una qualsiasi questione giuridica e non possa farlo anche se è esperto in quel settore non perché avvocato, ma perché se ne è occupato comunque in modo continuativo e professionale?

Se mi rispondete che bisogna che il cittadino possa fare affidamento sulla competenza del consulente, sulla competenza giuridica, vi dico che allora l'intero assetto della disciplina va completamente riscritto, perché oggi noi abilitiamo a dare parere su dieci materie giuridiche diverse avvocati che sono competenti soltanto su una undicesima materia e sanno poco o niente di quelle altre dieci. Lo dico in riferimento a me per primo. Se mi chiedessero un parere in materia penalistica, tributaria o di diritto canonico, e se avessi l'ardire di accettare l'incarico e di fornire quel parere, commetterei un atto scorretto e irresponsabile; ma sarei «abilitato» a farlo dall'essere iscritto all'albo. Su questo terreno, quello dell'assistenza e consulenza stragiudiziale, lasciamo che siano i cittadini liberamente a sce-

gliere di chi fidarsi; e anche a chi vuole svolgere questa attività in modo professionale lasciamo che la possa svolgere: saranno i risultati di questa attività a dire se il suo consiglio è affidabile o non lo è.

Questo è ciò che accade in tutti i campi del sapere umano; e deve poter avvenire anche sul terreno giuridico. Questo è tanto vero che questo stesso disegno di legge consente di svolgere professionalmente questo mestiere, cioè dare pareri giuridici, nella forma del rapporto di lavoro subordinato. Il «giurista d'impresa» è pacificamente ammesso a svolgere questa attività per il proprio datore di lavoro. Se questo è consentito nella forma del lavoro subordinato anche al non iscritto all'albo, perché mai non dovrebbe essere consentito di farlo in forma, che so, di consulenza coordinata e continuativa, piuttosto che libero-professionale? Abbiamo una grande ricchezza di dirigenti esperti in materia di diritto industriale, diritto dei brevetti, di diritto commerciale, di diritto internazionale, che hanno passato una vita a studiare e applicare questi rami dell'ordinamento giuridico, arrivando a saperne, spesso, molto di più degli avvocati. Perché mai dovremmo inibirci nella valorizzazione di questa ricchezza? Perché mai non deve essere loro consentito di smettere di farlo in forma di dipendenti e cominciare a farlo aprendo uno studio di consulenza in materia di diritto internazionale, piuttosto che industriale o dei brevetti? Non c'è un solo motivo al mondo perché questo venga vietato, tranne un malinteso interesse economico della categoria degli avvocati.

Tra le altre chiusure contenute in questo provvedimento vi è l'aggiunta di cavalli di Frisia contro l'accesso dei giovani. Addirittura è previsto l'esame di accesso al tirocinio. Vi è un incremento degli ostacoli che fa dell'accesso alla professione una gimcana difficile e costosa anche sul piano burocratico; ostacoli formali prima ancora che sostanziali. Anche questo è profondamente sbagliato. Vogliamo rendere più rigoroso l'esame di accesso, o l'esame di Stato per l'iscrizione all'albo? Facciamolo. Ma concentriamoci su quel passaggio, evitando di porre un insieme di ostacoli intesi soltanto a rendere più difficile ai nostri figli di fare ciò che noi abbiamo potuto fare accedendo alla professione in modo molto più facile.

In conclusione, chiedo che questo impianto venga profondamente riveduto non tanto e soltanto – seppure dovrebbe essere la nostra preoccupazione prevalente – nell'interesse della collettività, di una società aperta, ma anche e prima ancora nell'interesse dello stesso ceto degli avvocati: di quelli di oggi e di quelli che verranno. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Della Monica. Ne ha facoltà.

* DELLA MONICA *(PD)*. Signora Presidente, continuo a contestare non solo il merito della riforma, per i motivi che di seguito spiegherò, ma anche il metodo, che secondo me è caratterizzato da una scarsa volontà di ascolto su temi di rilevante importanza e soprattutto di recepimento dell'ascolto. Oggi affrontiamo una discussione generale senza che sia ancora scaduto il termine di presentazione degli emendamenti, che

provvidenzialmente peraltro è stato prorogato fino alle ore 18 di venerdì prossimo, 16 aprile, dico provvidenzialmente perché la materia presenta particolari complessità e criticità. Inoltre, il ministro della giustizia Alfano ha convocato per oggi, 15 aprile, gli stati generali delle professioni. Malgrado non si conoscano ancora le intenzioni del Governo (il Ministro, a quello che capisco, verrà in Senato martedì prossimo), è prevedibile che la riforma della professione forense sottoposta già da ora all'Aula esemplifichi l'approccio del Governo alla questione delle professioni.

In questo modo si vuole quindi estendere il metodo ad altre categorie professionali, così come riportano gli organi di stampa riferendo quanto annunziato dal Ministro della giustizia in vista degli stati generali convocati oggi, tesi, a quanto si capisce, a dare vita ad uno statuto generale delle professioni (cito al riguardo l'articolo del 13 aprile 2010 de «Il Sole 24 Ore», perché, oltre a notizie stampa, al momento non abbiamo ancora un intervento diretto del Ministro). Ebbene, comprendiamo benissimo che le liberalizzazioni non sono una priorità nell'agenda economica del Governo ma quello che non condividiamo è che si vogliano annullare i provvedimenti riformatori fatti in Italia negli ultimi quindici anni, che, devo dire, non sono stati nemmeno particolarmente stravolgenti della vita economica del Paese, ma che indubbiamente hanno portato degli effetti positivi.

In sostanza, si va verso una controriforma dietro la quale la ragione politica è quella di accreditarsi come interlocutori di un'ampia categoria di professionisti che hanno problemi di agitazioni anche per motivi di sovraffollamento e che sono duramente colpiti dalla crisi. Quindi, con la riforma della professione forense si finirà con il dare un modello per le altre categorie con una giustificazione che è smentita dai contenuti della riforma stessa e dalle numerose critiche avanzate da più parti qualificate (non mi riferisco soltanto alle critiche dell'opposizione ma all'*Antitrust*, alle varie categorie di impresa, alle stesse categorie professionali degli avvocati, solo apparentemente riuniti in una volontà collettiva di approvazione di questo testo). La giustificazione sarebbe collegata alla difesa dei più deboli, soprattutto per quanto riguarda consumatori e giovani. Secondo gli economisti dell'*Antitrust*, le tariffe minime, punto focale di questa riforma, facilitano invece la collusione tra gli operatori e costituiscono una barriera all'entrata: due fattori che favoriscono chi è già nel mercato a scapito dei giovani professionisti. Il ministro Alfano, sempre secondo dichiarazioni di stampa, ha detto esplicitamente che l'abolizione delle tariffe minime ha danneggiato i professionisti italiani. Quindi, come giustamente rileva la stampa, per cementare il consenso si rilancia un modello corporativo basato su barriere all'entrata e vincoli di comportamenti. Domando e chiedo anche ai colleghi di maggioranza se proprio di questo il Paese ha bisogno.

Fatta questa premessa, ritengo doveroso evidenziare, essendo stata una delle voci critiche contro questa riforma (che si è tradotta anche in emendamenti già presentati in Commissione e che intendo riproporre e approfondire per l'Aula con il contributo di altri colleghi del Gruppo del Partito Democratico, lo dico per chiarezza e coerenza), che il testo sotto-

posto alla Commissione giustizia nel suo complesso dopo la prima elaborazione del Comitato ristretto è stato poi fortemente rimaneggiato, anche in virtù di numerosi emendamenti che sono stati presentati dal Partito Democratico e dalle opposizioni.

Il testo rispecchia in parte la proposta del Consiglio nazionale forense, ma, se possibile, per alcuni aspetti la peggiora. Tuttavia la filosofia di fondo che ispira la proposta di riforma della professione forense oggi alla nostra attenzione è sostanzialmente quella che molti anni fa ispirò la legge professionale, attualmente in vigore da oltre settant'anni. Quell'impianto è ancora ritenuto valido e la proposta di riforma rappresenta un blando tentativo di adeguarlo alle mutate condizioni sociali.

Il risultato è una normativa che, se nel lessico può anche apparire moderna, come si è detto da parte di alcune associazioni di avvocati, con uno sforzo di fantasia, nella sostanza invece rimane permeata da una visione estremamente tradizionale e tradizionalista della professione di avvocato.

Non so se sarà possibile con gli emendamenti ripercorrere la linea di un'intera riforma, ma certamente sarà possibile dare una linea chiara per il Partito Democratico.

Ciò che nell'immediato maggiormente richiamava l'attenzione dell'intera Commissione, quando è stato sottoposto il primo testo approvato, era prima di tutto la previsione e quindi l'accettazione di un potere regolamentare diffuso in capo al Consiglio nazionale forense, senza effettivi limiti, se non dal punto di vista formale e non sempre. La scelta di riservare questa potestà regolamentare al Consiglio nazionale forense era sostanzialmente motivata in un'ottica totalmente autoreferenziale.

Su questo punto ci siamo spesi, non soltanto noi del Partito Democratico: la stessa maggioranza, insieme anche al relatore, ha presentato emendamenti cercando di sottrarre quantomeno al Consiglio nazionale forense questo potere centrale e questa possibilità di emanare, con regolamento, una disciplina che finiva per integrare la legge e che non si capiva da quale fonte normativa potesse derivare.

Tuttavia, se il potere regolamentare è stato in parte riportato, secondo il metro di norme e poteri, al Ministro della giustizia, il problema non è completamente risolto, come giustamente osserva ancora l'*Antitrust*, anche dopo gli interventi modificativi.

Un'altra norma che mi aveva profondamente colpito era quella che prevedeva che comunque il testo di questa riforma abolisse tutte le altre normative esistenti e avesse un carattere di specialità assoluta, caratteristica che non avevo mai riscontrato in un atto normativo, anche perché le singole disposizioni che vengono abrogate devono essere coordinate. Sinceramente con questo sistema si poteva abrogare di tutto, perfino disposizioni importanti nell'ambito delle procedure penali, civili e amministrative, senza che si avesse la possibilità di intervenire. Dico questo per comprendere qual era addirittura il profilo iniziale rispetto al quale ci siamo confrontati.

Devo peraltro dire che, malgrado i rimaneggiamenti che abbiamo tentato di fare (e devo anche darne atto, lo voglio dire, ai colleghi della maggioranza, perché spesso il contributo nella Commissione giustizia si risolve in un dibattito, anche costruttivo), i risultati, però, non hanno consentito di affermare che questa riforma sia accettabile; anzi, di questa riforma credo non debbano essere contenti né i cittadini, né i giovani. Siccome noi dobbiamo stare con i giovani, come dice giustamente anche il presidente dell'*Antitrust*, perché sono anche il nostro futuro, su questo dobbiamo particolarmente investire. Su questo primo punto credo dobbiamo essere fermissimi.

È evidente che la giustizia richiede ammodernamenti e recupero di efficienza nell'interesse dei cittadini ed è quindi indispensabile che la riforma della professione forense sia parte della più complessiva riforma della giustizia. Con questo intendo dire che indubbiamente ci troviamo di fronte ad una riforma complessa, in cui le regole del mercato e della concorrenza, quindi le liberalizzazioni, devono essere comunque temperate anche in rapporto alla funzione che nel nostro ordinamento ha l'avvocatura, nel momento in cui viene chiamata a partecipare alla vita effettiva della giustizia.

Vorrei ricordare che gli avvocati fanno parte dei Consigli giudiziari. Per chiarezza dirò che i Consigli giudiziari nelle sedi di corte d'appello, composti da magistrati e avvocati, determinano le tabelle degli uffici giudiziari, cioè i tempi della giustizia. Voglio dire che gli avvocati sono parte integrante del sistema giustizia nel momento in cui, per i loro meriti, vengono chiamati a far parte, tramite concorso, della Corte di cassazione. Fanno dunque parte del Consiglio generale della Corte di cassazione e soprattutto hanno una funzione pubblicistica che non può essere negata nel nostro sistema. L'attività difensiva, nell'ambito del processo penale, si svolge anche attraverso l'acquisizione di informazioni che gli avvocati possono ricavare dai testimoni e persino dai testimoni di giustizia, cioè dai soggetti sottoposti a programmi di protezione speciale. Quando verbalizzano, ovviamente, devono attenersi alla verità ma di fronte a questo fatto hanno poteri di certificazione e possono produrre gli atti direttamente davanti al giudice.

Non possiamo dimenticare tali aspetti e questo è uno dei motivi per cui ho sempre sottolineato che la riforma dell'avvocatura doveva andare di pari passo con la riforma della giustizia perché non possiamo prescindere da una valutazione congiunta dei due aspetti. Se non ricordo male, anche l'Unione delle camere penali, nel momento in cui ha svolto il suo congresso sulla riforma della giustizia penale, trattando il problema della riforma dell'avvocatura, ha sottolineato la necessità che tale riforma andasse di pari passo con quella della giustizia.

Ciò detto, ed essendo indispensabile che la riforma dell'avvocatura preveda la costruzione di una vocazione professionale tecnicamente attrezzata e consapevole del proprio ruolo, ciò non significa che non si debba investire sui giovani. In sostanza, l'avvocatura deve essere messa in grado di agire con elevata professionalità e competenza e la riforma attesa da

molti anni deve adeguare le strutture della professione alla realtà sociale ed economica.

Ritengo che non si possa rischiare che una riforma così attesa sia sbagliata. Attendere settant'anni per una riforma e costruirne una sbagliata, secondo me, è molto peggio che rinunciare alla riforma stessa per poter riflettere più approfonditamente su di essa. Credo che questo lavoro sia mancato, l'ho detto più volte in Commissione, perché il lavoro del Comitato ristretto – che certamente ha svolto la sua attività giustamente investito di questo compito dalla Commissione – ha impedito all'intera Commissione giustizia di partecipare all'elaborazione del testo e di ascoltare le voci delle persone convocate in audizione. Tra l'altro queste persone rappresentavano solo le categorie professionali degli avvocati ed è stata invece rigettata la richiesta di ascoltare, dopo che il testo era stato sottoposto al Comitato ristretto, l'Autorità garante della concorrenza e cioè Catricalà, il presidente dell'*Antitrust*. Ciò mi sembra espressione di una chiusura e una fretta che non sono assolutamente giustificabili.

Aggiungo che, sempre secondo la linea che mi sono preposta, occorre consentire la piena attuazione del diritto alla difesa, garantendo il massimo di autonomia nell'esercizio del mandato, secondo gli indirizzi affermatisi nel diritto comunitario e nella giurisprudenza di Strasburgo e Lussemburgo che concepisce la professione forense quale servizio nell'interesse della collettività e dei singoli.

Bisogna anche preparare questa libera professione così importante in maniera adeguata ad applicare le regole della concorrenza indicate dalle norme comunitarie, pur nel rispetto della deontologia e dell'offerta di un qualificato servizio per i cittadini.

Questa riforma, dunque, deve contemperare molte esigenze, coordinare le nuove norme con la disciplina comunitaria, evitare che crescano i costi a carico dei cittadini nel ricorso alla giustizia, prevedere una disciplina innovativa nell'accesso alla professione che garantisca un'opportuna selezione dei molti aspiranti e un'adeguata formazione dei nuovi avvocati che consenta ai giovani di sviluppare le proprie capacità prevedendo la retribuzione dei praticanti durante il tirocinio e la partecipazione, possibilmente gratuita, ai corsi di preparazione, imporre poi un'elevata professionalità a tutti gli iscritti con un obbligo di costante aggiornamento attraverso strumenti, anche questa volta, possibilmente gratuiti.

Credo che l'errore di fondo – mi sia consentito dirlo e l'ho detto più volte anche in Commissione ed il collega Valentino lo sa – sia stato quello di voler costruire ad un certo punto specularmente un Consiglio nazionale forense che fosse l'*alter ego* del Consiglio superiore della magistratura. Questa impostazione è assolutamente sbagliata perché il Consiglio superiore della magistratura è un organo di rilevanza costituzionale, ha delle altre funzioni, e perché il Consiglio nazionale forense, a differenza di quello che afferma, non è un organo di rilevanza costituzionale. Il Consiglio nazionale forense nasce con il regio decreto-legge n. 1578 del 1933 e sopravvive alla Costituzione perché la VI disposizione transitoria prevede che i giudici speciali possano sopravvivere alla Costituzione, peraltro, se

vengono disciplinati con legge. Fino a questo momento non è stato fatto; questa è l'occasione in cui si dovrebbe fare, senza però sovraccaricare il Consiglio nazionale forense di compiti che sono promiscui.

Tra l'altro, è veramente singolare che non soltanto si pensi di fare qualcosa di analogo al Consiglio superiore della magistratura, ma rispetto alla categoria della magistratura, che viene presa involontariamente come speculare, non si pensi di fare qualcosa di analogo. I corsi di formazione e la formazione dei magistrati sono gratuiti; esiste una scuola adesso presso il Consiglio superiore della magistratura che dovrà essere trasformata in scuola della magistratura. Tutto questo, invece, non viene calato nella realtà della riforma della professione forense, dove i corsi – mi dispiace dirlo – dovranno diventare qualcosa che, non essendo purtroppo gratuiti e dovendo essere qualificati, darà anche adito ad un *business* economico su cui bisognerà stare molto attenti.

L'imposizione della professionalità non può passare poi attraverso una discriminazione tra i giovani avvocati e gli avvocati che hanno una media o lunga permanenza nella loro professione e, addirittura, dividerli in due scaglioni. Intendo riferirmi a questa asimmetria che si viene a determinare. Vogliamo dire che gli avvocati si devono qualificare come i magistrati? Tutti i magistrati, anche in Cassazione, anche il primo presidente della Cassazione, sono soggetti ad obbligo di formazione permanente; magari hanno una tale esperienza che ciò sembra quasi ridicolo, ma, in realtà, nessuno è escluso. Noi invece cosa prevediamo? L'accesso dei giovani ad una prova di preselezione per la pratica; l'impossibilità per i giovani di svolgere qualsiasi attività lavorativa mentre fanno pratica; l'impossibilità di essere pagati, quando questo era previsto perfino dal codice deontologico, per cui soltanto chi ha una certa consistenza economica ed anche familiare può sopravvivere a questo sistema. Aggiungiamo che durante il periodo della formazione un giovane deve continuamente sostenere corsi e, se vuole avere delle specializzazioni, inserirsi in un sistema di selezione che, naturalmente, non è gratuito. *(Richiami del Presidente).* Chiedo scusa, Presidente, vorrei concludere. Mi dispiace di aver superato i 20 minuti, ma è una materia molto complessa.

Chi vuole sottoporsi a specializzazione deve avere quattro anni di professione per poter accedere ad una specializzazione, mentre gli avvocati che hanno un certo numero di anni di professione possono autocertificarla. Questo è veramente e naturalmente non accettabile e discriminatorio.

Vorrei dire, quindi, che molte richieste di emendamenti devono essere necessariamente accolte.

Tra queste – so che la presidente Bonino è particolarmente sensibile al riguardo – vi è quella riguardante le pari opportunità per le donne avvocato e lo Sportello unico per il cittadino.

Ritengo che forse si dovrebbe riprendere una discussione generale anche dopo avere avuto un quadro complessivo degli interventi. Credo comunque che la riforma richiederebbe approfondimenti che non consentono

un'approvazione rapida e, se vi fosse il mezzo, il disegno di legge dovrebbe tornare all'esame delle Commissioni. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Signora Presidente, le chiedo di poter consegnare un testo ad integrazione del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Saluto ai Sindaci dei Comuni di Wolfsburg e di Popoli

PRESIDENTE. Sono presenti in tribuna i Sindaci del Comune tedesco di Wolfsburg e del Comune abruzzese di Popoli, con una delegazione dei rispettivi Consigli comunali, che saluto e ringrazio. *(Applausi).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 601, 711, 1171 e 1198 (ore 11,40)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Chiurazzi. Ne ha facoltà.

CHIURAZZI *(PD)*. Signora Presidente, io ho concorso, partecipando ed essendo componente del Comitato ristretto, al dibattito svolto nelle sedute di ieri e di oggi, dal quale ho registrato quanto fosse ambiziosa e complessa l'operazione di giungere alla formulazione di un testo per l'Assemblea in una materia delicata, in un contesto difficile e per una categoria cruciale. Infatti, si tratta di una normativa che si inserisce mentre vi è una viva, articolata e forte contrapposizione; il contesto è quello dell'ordine giudiziario in senso lato e della riforma della giustizia. Senza nulla togliere alla funzione delle altre professioni, sottolineo che l'avvocato è titolare di diritti delegati dal proprio assistito e della sua difesa; la sua non è solo una prestazione professionale, ma è anche la tutela di uno spazio e di diritti costituzionalmente sanciti rispetto sia alla materia penale che a quella civile, tributaria o amministrativa.

Tale testo – come è già stato evidenziato – fa da apripista, perché è la prima parte all'interno di un'esigenza più generale di rivedere le normative sugli ordini professionali. Ho un approccio meno preoccupato, pur vivendo nella consapevolezza che il testo proposto non ha l'ambizione di riassumere in sé e di sintetizzare tutto il dibattito svolto; anzi sono consapevole di come il testo del provvedimento abbia escluso molte problematiche e non abbia fornito le risposte richieste. Infatti, come registra il dibattito di ieri e di oggi, permangono differenze di opinione che speriamo possano essere ricondotte a sintesi quando tradurremo le nostre tesi in emendamenti, cioè quando scenderemo nel corpo vivo del testo. Tuttavia, mi sento tranquillo rispetto al dubbio e alla preoccupazione che sia un testo molto sbilanciato nel difendere le prerogative della categoria, perché

mi rassicura l'articolo 1. Esso, infatti, affida i regolamenti attuativi dei princìpi contenuti nella norma al Ministero della giustizia.

Nella proposta che stiamo esaminando vi è di più; e questo di più credo non appartenga neppure alla consuetudine e alla generalità della produzione normativa di questo e dell'altro ramo del Parlamento. Si tratta della riserva in virtù della quale lo schema di regolamento proposto dal Ministero della giustizia dovrà semplicemente ricevere un parere dal CNF, che non avrà carattere vincolante; il Ministero inoltre, prima ancora di pubblicarlo e di renderlo attuativo, dovrà sentire la Commissione parlamentare competente: io l'ho immaginato così, e naturalmente ne chiedo conferma ai colleghi. Ho immaginato anche quel luogo come un ulteriore appello, come una prudenza, come un altro appuntamento, non inserito per appagare un bisogno e una preoccupazione, ma come un ulteriore effettivo esercizio che avverrà nella Commissione, in rapporto ai regolamenti che il Ministero della giustizia metterà in campo: in altri termini, sulla storia e le questioni che sono state sollevate, atteso che i regolamenti dovranno disciplinare buona parte delle materie, in quanto il testo è fatto di notevoli rinvii alla materia di cui ci stiamo occupando, ci sarà una nuova attività. Lo dico qui, e l'ho detto anche in via informale ai colleghi e a tutti coloro che hanno manifestato preoccupazione. Così come mi sento di dire che non si tratta – a parer mio – di una riedizione di un testo di legge simile a quello di più di settant'anni fa, cioè a quello del 1934. In coscienza non mi sento di aderire a questa idea, non solo perché il contesto normativo è fortemente mutato, ma perché noto un'impostazione esigente persino rispetto all'ordine. Verificheremo in seguito se abbiamo conseguito fino a fondo gli obiettivi generali di un ordine, di un regolamento, meglio ancora di una normativa che, come è stato nel nostro spirito, per l'approccio che abbiamo avuto e per la fatica messa in campo, non è assolutamente rivolta ad ampliare le prerogative corporative degli avvocati. Ci siamo messi al centro, come era giusto che fosse. E questo testo si pone proprio al centro nel tutelare gli interessi di una utenza – gli assistiti – che prima di ogni altra cosa debbono sapere di rivolgersi ad una categoria di professionisti che è in condizione di garantire qualità professionali e responsabilità nell'esercizio delle proprie funzioni. Poi, naturalmente, affinché questi obiettivi vengano conseguiti, il lavoro fatto ha dovuto mettere in campo uno schema normativo che tuteli non le prerogative economiche dell'avvocato, bensì la sua funzione, la qualità del suo lavoro. È infatti dalla qualità del lavoro che discende un pezzo di buona giustizia anche nel nostro Paese.

Non a caso la formazione è centrale rispetto al testo, dove la troviamo come obbligo e non come alternativa secondaria ed eventuale per chi entra nella professione, per chi vuole iscriversi a una giurisdizione superiore o speciale; si configura cioè come obbligo permanente della propria attività, proprio perché la consapevolezza della delicatezza del compito e della sua funzione meritano e reclamano questo supplemento di impegno che per le altre categorie professionali non è stato messo in campo.

Aspettiamo gli emendamenti; pur nell'anomalia delle procedure, signora Presidente, in cui la discussione generale precede la scadenza del

termine per la presentazione degli emendamenti, credo che anche il dibattito di ieri e di oggi ci servirà a tradurre in emendamenti più propri la nostre perplessità e le preoccupazioni che circondano il tema e il testo.

Concludendo, in questa parte, sono d'accordo con la collega Della Monica nel ritenere opportuna, dopo quella esercitazione intorno agli emendamenti, alla loro natura, alla loro qualità e alla necessità successiva di coordinarli, l'ipotesi che l'Assemblea possa, ad un certo punto, non già sospendere i lavori per rinviarli a data da definirsi – come suol dirsi – ma ritagliarsi quello spazio e, se necessario, anche tornare in Commissione con sedute celeri e specifiche per svolgere quella funzione di coordinamento.

Naturalmente, in me e anche nei colleghi vi è l'auspicio che si possa giungere a un testo condiviso, perché sarebbe assai strano che su una materia come questa non si conseguisse l'obiettivo di una valutazione condivisa e di un testo comune, che naturalmente non vale soltanto per la categoria professionale degli avvocati: è infatti un tassello importante dell'intera riforma della giustizia e sarebbe quindi un bel preludio anche per il prosieguo di un dibattito che sulla giustizia appare complesso e difficile.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alia. Ne ha facoltà.

D'ALIA *(UDC-SVP-IS-Aut)*. Signora Presidente, il dibattito sulla riforma dell'ordinamento forense che affrontiamo è viziato da due limiti. Il primo riguarda il metodo seguito in Commissione nell'esame di questo testo e quindi l'approdo in Aula dello stesso, con una serie di contraddizioni che restano tali e sono difficili da affrontare proprio per la complessità delle questioni poste con grande certezza da parte di tutti gli intervenuti. Confesso che su questo tema non ho grandi certezze, perché ci sono questioni complesse e dubito che alcune delle soluzioni proposte –quelle contenute nel testo come quelle che invece verranno introdotte anche nel dibattito – possano essere risolutive dei problemi della crisi della professione forense, che è specifica di tale ambito professionale, ma riguarda anche più in generale il sistema delle professioni nel Paese ed è ulteriormente aggravata dalle nostre condizioni economiche, che in questo momento non sono delle migliori.

Il dibattito, dicevo, sconta un primo limite perché si sono date un'accelerata e una rallentata all'esame, alle modifiche e al confronto in Commissione in considerazione della esigenza che il Governo e la maggioranza hanno avuto di dare qualche segnale in tema di riforma della giustizia. Ci si è detti che qualcosa bisognava fare: intanto, quindi, si fa la riforma dell'avvocatura, facendo entrare, attraverso questa, il principio di parità tra difesa e accusa. Di tutto questo nel testo ovviamente non troviamo traccia, ma ciò ha in qualche modo costituito un limite ad un esame più approfondito in Commissione di questioni che meritano di essere affrontate in tutta la loro complessità.

Un secondo limite che dal nostro punto di vista riscontriamo nel dibattito sul tema riguarda la mancanza di una guida e di una proposta da parte del Governo. Lo dico senza polemica e in termini di un confronto costruttivo, che noi abbiamo chiesto: ricordo infatti che abbiamo proposto di spostare il termine per la presentazione degli emendamenti per l'esame in Aula per poter prima ascoltare in questa sede il ministro Alfano, avendo egli dichiarato che c'è tempo, tre anni, per fare la riforma delle professioni, contesto nel quale va inquadrato anche la riforma della professione forense. Ricordo, peraltro, che oggi iniziano gli stati generali delle professioni, chiamati anche loro a dare un contributo a questo dibattito e, quindi, all'arricchimento ed alle modifiche del testo che stiamo discutendo ed esaminando in quest'Aula. Rispetto a ciò, immaginare che il Parlamento e, segnatamente, la maggioranza camminino verso un percorso che poi, senza che ci possa essere quel giusto confronto parlamentare, viene modificato da un cambio di opinione del Governo, anche all'esito del confronto avuto con il mondo delle professioni, ci sembra un modo disorganizzato di procedere. Per questa ragione, noi abbiamo chiesto, non di rallentare l'esame del provvedimento, ma almeno di capire, una volta per tutte, quale sia l'opinione del Governo in materia. Questi sono alcuni limiti che ci portiamo dietro, e ce li portiamo dietro in tutta la loro consistenza, nell'esame in Aula del disegno di legge.

C'è la necessità di una riforma della professione forense? Sì, questa necessità c'è, e per due ordini di ragioni. La prima è di carattere istituzionale. Non concordo con quanti ritengono che l'avvocato possa essere banalmente equiparato a qualsiasi libero imprenditore, piccolo, medio o grande che sia. L'avvocatura, infatti, svolge una funzione costituzionale: garantisce il diritto di difesa ed assolve, quindi, ad una funzione pubblica per la quale sono necessarie una qualificazione ed una specificità. Non partire da questo presupposto non significa mortificare le professioni, ma significa non dare attuazione piena ad un principio e ad un complesso di norme costituzionali che regolano il diritto di difesa e l'esercizio della giurisdizione, in quanto si sottrae alla garanzia dei diritti fondamentali e di libertà dei cittadini un pezzo importante dell'ordinamento. Quindi, l'idea che in questo settore la liberalizzazione debba travolgere tutto, anche la preparazione e la qualità del servizio e della prestazione professionale che si fornisce, è sbagliata ed è un'idea che non ci porta da nessuna parte.

Certo, l'altro elemento che dobbiamo considerare, e che dal mio punto di vista sembra eccessivamente prevalente nel testo che stiamo esaminando, è quello della condizione economica del mercato dell'offerta forense. Sono 230.000 gli iscritti agli albi professionali degli avvocati, e tale numero cresce annualmente di circa 15.000 unità. Si pone quindi anche un problema legato alla tenuta del sistema previdenziale forense, considerato che sono 145.000 gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza forense e che anche questo numero cresce, raggiungendo la quota di circa 160.000 unità se si considerano gli esonerati, coloro i quali versano il contributo minimo o chi si iscrive annualmente. Questi dati tendono a squilibrare il mercato perché, a fronte di tale offerta, la domanda,

considerata anche la contrazione del sistema economico nel nostro Paese, è molto più limitata.

C'è, quindi, un problema, perché questo aumenta la concorrenza, che non migliora la qualità del servizio che viene offerto e, quindi, la prestazione e l'assistenza professionale, ma determina una minore onerosità della prestazione che viene resa, e non sempre – anzi quasi mai – ad una prestazione che viene remunerata in maniera eccessivamente bassa corrisponde una qualità costituzionalmente adeguata della prestazione forense. Queste sono le due questioni che devono essere affrontate. Dal nostro punto di vista, il testo che stiamo esaminando non fornisce una soluzione equilibrata rispetto a tali questioni.

Credo che una prima considerazione vada fatta; l'hanno fatta la collega Della Monica ed altri colleghi, di maggioranza e opposizione, che sono intervenuti. Ci siamo sempre battuti per affermare il principio della centralità e dell'autonomia del Parlamento. Nel rapporto controverso tra politica e magistratura, abbiamo detto che il CSM può certamente svolgere un'attività di consulenza anche nei confronti del Parlamento, ma su richiesta, e non in via automatica o perché vi siano dei meccanismi legislativi che obblighino il Parlamento a scrivere le leggi sotto dettatura del CSM o delle associazioni di categoria dei magistrati. Se noi fino ad oggi – e lo dico ai colleghi di maggioranza – abbiamo accettato e condiviso questo principio, esso deve valere per tutti, e anche per l'avvocatura.

Non possiamo prevedere in questo testo che ogni atto di natura regolamentare... *(Richiami del Presidente)*. Presidente, il mio Gruppo quanto tempo ha a disposizione? Non voglio polemizzare.

PRESIDENTE. Il tempo non è contingentato, però se lei lo ritiene, le concedo 20 minuti.

D'ALIA *(UDC-SVP-IS-Aut)*. Se non disturbo, vorrei intervenire per 20 minuti, sperando di non tediare i colleghi.

Se accettiamo questo principio, deve valere sempre. In questo testo non vi è un atto che il Ministro della giustizia compie o che il Parlamento compie che non debba avvenire sotto dettatura – con tutto il rispetto per gli avvocati: io sono uno di loro – del Consiglio nazionale forense. Questo organo deve essere sentito e deve essere l'interlocutore principale, insieme agli organismi rappresentativi dell'avvocatura, per il confronto a livello istituzionale nella produzione normativa dei regolamenti che sono funzionali ad una migliore organizzazione dell'attività dell'avvocatura; ma concedere o, anzi, ritenere che tutte le norme e tutte le regole debbano essere scritte al di fuori del Parlamento, riducendo l'organo legislativo a mera istanza di ratifica, mi sembra, proprio in ossequio a quel principio che invochiamo e applichiamo nel rapporto con la magistratura, eccessivo e sbilanciato. Da questo punto di vista, è chiaro che il testo ci appare oltremodo squilibrato.

Lo diceva anche il senatore Ichino prima: ci sono norme ridondanti che ripetono disposizioni che già esistono. È una sorta di testo unico rico-

gnitivo, ma non credo che questo sposti molto sul piano della valutazione del testo. Mi preoccupa di più, ad esempio, la formulazione di alcune norme che, nel definire i principi cui devono ispirarsi alcuni regolamenti delegati (ad esempio, quelli che riguardano la celebrazione degli esami di abilitazione o quelli che riguardano il numero di ore della formazione), sono così rigide da dover essere modificate con un intervento legislativo. Questa è materia che, al di là di principi generali, che bisogna fissare nella legge, deve essere affidata all'elasticità di un regolamento che possa anche tenere conto delle mutate condizioni economiche, culturali, istituzionali e sociali del tempo, che non determinano la necessità, sempre e comunque, di dover legiferare su questa materia. Credo che questo sia un aspetto, sia dal punto di vista metodologico sia dal punto di vista del merito delle questioni, che sarebbe opportuno apprezzare.

Certo, c'è un problema che riguarda l'accesso alla professione. Capisco bene che, a fronte di 230.000 iscritti all'albo, quindi presunti avvocati, oggi gli organismi rappresentativi dell'avvocatura si trovino a dire che, poiché la professione è diventata un ripiego per chi non trova collocazione nel mondo del lavoro con la laurea in giurisprudenza, un freno si deve porre. È un'osservazione giusta, ma dubito che il rimedio sia il migliore. L'idea di far pagare tutto questo ai giovani professionisti e ai giovani avvocati, senza che si faccia distinzione tra chi è meritevole e chi non lo è – perché il testo, da questo punto di vista, secondo me, ha una serie di limiti – non mi sembra buona. Credo anche che alla lunga ciò determini l'effetto di una chiusura del sistema, che non produrrà, nel medio e lungo periodo, benefici in termini di qualità e quantità dell'offerta forense. Dico questo perché penso che l'obbligo della formazione sia giusto: solo che deve valere per tutti, e non solo per i giovani che si iscrivono, che fanno il tirocinio e che si abilitano. Io sono patrocinante in Cassazione. Non è che un avvocato cassazionista, solo perché è iscritto ad un albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, sia di per sé immune, già formato e non abbia bisogno né di formazione né di aggiornamento; oppure, solo perché iscritto all'albo degli specialisti, debba essere in qualche modo immune dall'attività.

Né d'altro canto credo che stia in equilibrio il sistema relativo ai tirocinanti, nel momento in cui prevediamo un sistema di accesso e di selezione così rigido, così inutilmente rigido, a volte, da determinare poi il risultato che questi fortunati – non so se chiamarli così o meno – per due anni non beccano un euro, nel senso che non possono neanche avere un rimborso spese, perché anche questo potrebbe introdurre il tema del rapporto di lavoro subordinato, e quindi chissà che cosa, non possono svolgere alcun tipo di attività e debbono fare un minimo di ore di formazione.

A questo punto, dovendo fare solo lavoro di studio, non potendo lavorare né nel pubblico né nel privato, neanche *part-time*, per potersi mantenere alla formazione legale, dovendo fare la scuola di specializzazione forense, dovendo fare la formazione obbligatoria e così via, non so quanto dovrà durare la giornata di un praticante, di un neo-praticante. Forse dovremmo allungargliela a 36 o a 48 ore. Non so nemmeno se a tutto questo

corrisponderà effettivamente un vantaggio, perché poi il rischio è che solo coloro i quali sono nelle condizioni economiche di poter fare questa scelta andranno avanti nell'attività professionale. Il giovane, quando esce dall'università, deve fare il *test* preselettivo anche se ha preso 110 e lode e quindi l'università l'ha già formato; deve poi fare un'attività di tirocinio incompatibile con qualsiasi altra attività per almeno due anni; poi può tentare per tre volte (oltre le tre volte deve ricominciare) di diventare avvocato. Ripeto, non so quanti giovani, dopo aver sostenuto gli studi universitari, saranno economicamente nelle condizioni di poterselo permettere. Si corre quindi il rischio che questo possa produrre nel tempo l'effetto di un'ulteriore chiusura e di una selezione non sul merito ma sulle condizioni economiche, il che credo non consenta di valutare positivamente questo aspetto.

Vorrei aggiungere poi, signora Presidente, che sono d'accordo sul fatto che vi debba essere una selezione forte perché, se si deve svolgere un'attività con rilievo costituzionale, è necessario essere preparati; tuttavia, se a questi praticanti non consentiamo di far parte dell'assemblea che elegge il Consiglio dell'Ordine o di far parte dei Consigli dell'Ordine, pur avendone ristretto il numero, e quindi non li coinvolgiamo nella conduzione dell'attività dell'avvocatura, ne facciamo una categoria a parte. Se questo è il senso, c'è un'incongruenza che va in qualche modo sanata.

L'altro aspetto che non ci convince riguarda le tariffe. Su questo argomento confesso di non avere certezze. Nelle cosiddette lenzuolate dell'onorevole Bersani fu introdotta una norma che prevedeva la derogabilità dei minimi tariffari perché ciò consentiva di agevolare il mercato, la libera concorrenza, di avvantaggiare il cliente e così via. Non credo che a distanza di circa due anni e mezzo dall'introduzione di quella riforma si possa dire che questi siano stati gli effetti, per due ordini di ragioni. Innanzitutto perché, di fatto, i minimi tariffari sono stati sempre violati, nel senso che la prestazione è sempre stata oggetto di una pattuizione paralegale e parataríffaria, soprattutto per i giovani avvocati, e quindi alla fine non è cambiato molto. Questo vale anche al contrario, rispetto alla reintroduzione dei minimi tariffari.

In secondo luogo, non credo che il tema della qualità della prestazione, della minore onerosità della prestazione e del favore nei confronti del cliente si risolva solo ed esclusivamente attraverso un dibattito sui minimi tariffari. D'altro canto, credo sia giusto, ad esempio, che quando i magistrati liquidano le spese di una sentenza debbano rispettare il principio dell'applicazione del minimo tariffario, che in quel caso deve essere imposto per legge; cosa che non viene mai fatta. Non ho mai trovato nella mia attività professionale una sentenza che nel liquidare le spese giudiziali abbia mai rispettato il tariffario.

Certamente l'attuale tariffario è inadeguato, poco trasparente, anzi, non lo è affatto e non consente neanche all'avvocato, non solo al cliente, di avere trasparenza nell'attività che svolge e quindi di dar conto ai clienti di ciò che viene fatto, di quanto viene remunerato a titolo di rimborso spese, delle spese, delle indennità e così via. Su questo tema, ancorare

l'intero dibattito esclusivamente sull'esistenza o meno dei minimi tariffari porta solo ad una disputa ideologica che ha poco a che fare con la ristrutturazione del mercato delle professioni e con la liberalizzazione di questo mercato, perché i rimedi fino ad oggi introdotti per la verità non hanno funzionato né quando c'erano i minimi tariffari né quando questi formalmente sono stati eliminati.

Un'ultima considerazione e concludo. Non mi convince l'idea di realizzare un sistema delle professioni sganciato da quello europeo. Non mi convince l'idea che la legge possa stabilire che la formazione fatta in studi legali europei possa avvenire per non più di sei mesi e secondo le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense. L'esempio della Spagna, da questo punto di vista, ci insegna molto, sia in positivo che in negativo.

Dobbiamo riflettere bene sulle cose che facciamo, e pertanto ritengo opportuno un ulteriore approfondimento, in Aula o in Commissione, all'esito delle dichiarazioni del ministro Alfano. Visto che tutti vogliamo una riforma che duri nel tempo, è importante che su questa materia si prendano decisioni con criterio evitando quelle di carattere corporativo che nulla hanno a che fare con l'interesse generale del nostro Paese. *(Applausi delle senatrici Della Monica e Poretti).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LNP)*. Signora Presidente, onorevole Sottosegretario, mi rendo conto che si sta propagandando questo periodo come il periodo delle riforme. Penso però sarà molto difficile addivenire a delle riforme se l'avvio è quello al quale stiamo assistendo. Il dibattito, infatti, si incentra più sulle questioni politiche che non su quelle oggettive, ma tutto ciò non ha nulla a che fare con la riforma della giustizia, che è tutta in divenire. Credo si possa convenire sul fatto che nel provvedimento sia contenuto un complesso di disposizioni normative che disciplinano l'ordinamento forense che risale a poco dopo il primo dopoguerra. Settantasei anni di normativa mai organicamente rivista, se non parzialmente con interventi sporadici e disomogenei rispetto al contesto. Il provvedimento non si prefigge neanche il riequilibrio delle due funzioni, difesa ed accusa; sarebbe capzioso voler leggere ciò nel testo. Non vi è scritto niente di simile.

Ma passiamo ad analizzare il percorso che ci ha portato a ciò. Chi oggi a sinistra reputa che il testo che ci accingiamo ad esaminare non risponda alle esigenze del momento o sia inadeguato per le motivazioni che sono state esposte dimentica che la questione è stata affrontata congiuntamente. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che stiamo lavorando su quattro testi normativi, due dei quali presi a caposaldo (uno proposto dal senatore Casson, capogruppo del Partito Democratico in Commissione giustizia, l'altro dall'avvocato Mugnai). Dunque, possiamo affermare che all'interno del testo sono rappresentate diverse posizioni politiche e diverse posizioni di campo che hanno trovato, anche grazie al prezioso intervento del relatore Valentino, un'omogeneità (anche se, tutto sommato, non si basavano su posizioni così difformi).

Come ha detto il senatore D'Alia, bisogna capire quale visione abbiamo della materia. Se, infatti, ci dovessimo limitare alla visione mercantilistica pura – e Bersani, a proposito delle liberalizzazioni, era entrato a gamba tesa anche nel contesto della professione forense – e vedere l'avvocato come un operatore di servizi legali, possiamo farlo. Lasciamo che tutto sia regolato dal mercato ed aboliamo l'albo, la disciplina e tutto il resto (la Spagna ha più o meno intrapreso questa strada), per cui basta ottenere un titolo, una laurea in legge e sarà il mercato poi a selezionare i più bravi e i meno bravi.

Ma la Commissione, il Comitato ristretto e la maggioranza non hanno questa visione della funzione dell'amministratore della giustizia, in questo caso della professione legale. Mi pare che la nostra Costituzione non parli né di ragionieri, né di commercialisti, né di altre funzioni, ma della magistratura e dell'avvocatura: se la giustizia è un diritto costituzionalmente garantito, la funzione dell'operatore della giustizia deve essere intesa come una funzione pubblica. Pertanto, il ruolo sociale che riveste non può essere lasciato alla mercé del mercato.

Mi sfugge chi dei colleghi, per esempio, ha detto che nelle audizioni non si sarebbe richiesta la presenza del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato Catricalà (o egli non vi avrebbe partecipato). Convengo che è bene che sia stato così, nel senso che la funzione istituzionale dell'*Antitrust*, del garante del mercato, è quella di basare tutto sulla massima concorrenza, pertanto sui prezzi più bassi che la concorrenza spietata o più larga possibile consente: ma noi vogliamo fare della giustizia un mercato libero? Mi sembra che dagli interventi anche dei critici sia emersa la necessità di una grossa professionalizzazione, di una grossa formazione, cioè di una garanzia per il cittadino di mettere in mano (perché di questo si tratta) la propria vita a persone che la sappiano gestire al meglio.

I colleghi radicali, che hanno esagerato, hanno detto (ho preso dei brevi appunti) che torniamo ai fasci, perché sostanzialmente gli ordini non sono così diversi dalle antiche corporazioni. È una visione rispettabile, ma vorrei giocare su questo aspetto: chi dei radicali, dovendosi costruire una casa, penserebbe di mettersi in mano al primo che afferma di essere in grado di costruirla o non preferirebbe, viceversa, rivolgersi ad un architetto o ad un ingegnere (i quali danno una garanzia ed anche la relativa parcella che si andrà a liquidare sarà altrettanto giudicata giusta, equa e ragionevole da un organismo titolato a farlo)? Cioè: a chi va la garanzia? Al cittadino, in questo caso.

Pertanto, anche se questo è un gioco e che il paragone forse rischia il paradosso, rivolgendoci ad un ordine, ad un sistema costituito, normato e regolamentato, otteniamo anche la massima garanzia da parte di chi, incapace in qualsiasi settore di provvedere in modo autonomo, si deve chiaramente mettere in buone mani.

Sono 230.000 – o 240.000, come qualcuno dice – gli attuali iscritti all'Ordine, gli avvocati che esercitano, e mediamente sono 15.000 all'anno i nuovi avvocati che superano gli esami di Stato; possiamo pensare che

l'esame di Stato potrebbe anche non servire. A questo punto, immediatamente, ci sarebbero circa 100.000 avvocati all'anno in più; cancelliamo anche i limiti tariffari e lasciamo che tutto venga regolato dal mercato; cancelliamo anche l'Ordine, perché non avrebbe più senso. Chiunque, dotato di media ponderazione, direbbe che qui si rischia di cadere in una giungla, e mi sembra che nessuno lo voglia.

Il senatore D'Alia mi sembra che abbia anche in questo caso esagerato, perché il tirocinio, comparando il vecchio con il nuovo testo, non è poi così diverso. Se vogliamo, critichiamo come il tirocinio viene gestito e normato ancora oggi, lasciato alla libera interpretazione di tanti professionisti, quasi mai remunerato (o lasciando la remunerazione alla buona volontà degli avvocati). Due anni erano previsti precedentemente e due anni restano, con l'obbligo della formazione, di un minimo di ore, eccetera. Mi sembra che non ci siano grandi differenze; occorre semmai stabilire se è giusto che questi due anni debbano rimanere così come sono per questi ragazzi o si possa intravedere una forma di remunerazione proporzionata all'impegno. *(Richiami del Presidente)*. Chiedo parità di trattamento, signora Presidente.

PRESIDENTE. Non c'è problema, senatore.

DIVINA *(LNP)*. Grazie, ma le assicuro che stringo il più possibile.

Ho letto, invece, alcune interessanti innovazioni nel nuovo testo che si propone all'Assemblea; per esempio, in merito ai titoli specialistici: questa è una novità. Non solo vogliamo offrire all'utenza, al cittadino, una generale garanzia di professionalità, ma consentiremo anche che qualcuno, in alcune discipline, possa fregiarsi del titolo di specialista. Chiaramente questo obbligherà a dei percorsi formativi di durata almeno biennale. Verranno pertanto istituite delle scuole, dei corsi di formazione, con un minimo di ore. Li potranno frequentare avvocati con almeno un minimo di esperienza alle spalle, che la legge per adesso individua in quattro anni di attività.

Tra l'altro, la specialità non diventerà una riserva di attività, altrimenti questa sarebbe un'altra limitazione della libera professione, salvo che nelle difese d'ufficio dove, a regime, la specializzazione diventerà obbligatoria: per esercitare la difesa d'ufficio bisognerà avere la specialistica in diritto penale.

La seconda innovazione importante riguarda la sicurezza che si dà all'esterno, con l'obbligo per il professionista di assicurare, come fanno tanti altri professionisti, la propria attività. La mancanza di assicurazione contro la responsabilità civile verrà addirittura configurata come illecito disciplinare.

Il tema delle tariffe è stato ampiamente affrontato. Bersani, come ripeto, aveva un unico obiettivo. Sembrava che le problematiche della disoccupazione giovanile dovessero crollare in un unico momento, in un sol frangente, eliminando tutte le croste, i limiti e i vincoli. Indubbiamente, l'unico motivo dell'immissione di soggetti nuovi in un mercato che probabilmente poteva avere qualche condizionamento era quello di far crollare i ta-

riffari: chiunque avesse voluto mettersi in competizione lo avrebbe potuto fare, ma a scapito di cosa? Mi pare che non abbiamo visto alcun beneficio dall'eliminazione dei limiti tariffari in questi ultimi anni.

Avere un onorario minimo, avere tariffe minime inderogabili credo che dia una garanzia. Sarebbe come in ogni gara d'appalto, dove si prevedono le buste chiuse con i limiti minimi, in cui è la stessa amministrazione che dice: «Tu non puoi darmi quello che ti chiedo sotto una certa soglia, perché altrimenti so già che mi darai qualcosa che non è quello che ti sto chiedendo e che ci sarà qualcosa che non funzionerà». Ogni prestazione o fornitura di bene o di servizio ha un costo minimo. Derogabili, viceversa, possono essere le cifre verso il massimo.

Notiamo, però, questo: è prevista addirittura la prestazione gratuita. Il professionista può anche decidere di erogare la prestazione, in termini volontari, per giustificati motivi, non solo sotto il minimo, ma addirittura a titolo gratuito. Questo non lo si vieta e non lo si limita, anzi lo si prevede addirittura per legge.

Fra le altre cose molto interessanti vi è il fatto che non si vi sia un automatismo collegato all'età per i patrocini davanti alle giurisdizioni superiori. Fino ad ora si poteva ottenere l'iscrizione in questi albi soltanto dopo dodici anni di attività; adesso, se è pur vero che si riduce il tempo ad otto anni, però la si vincola alla frequentazione di una scuola superiore di avvocatura, con lodevole e proficuo impegno. Ci sembra che ciò vada sempre nella direzione di pretendere maggior serietà e professionalità da parte del professionista. Vado a chiudere. Se i fini di questa norma, gli obiettivi che ci si pone sono la qualità della prestazione, la responsabilità e la formazione degli operatori in quanto garanzia della difesa, garanzia di un bene alieno all'ordinamento forense, ma proprio di chi a questo si rivolge, io dico che questa norma è una buona norma, raggiunge fini e obiettivi lodevoli. Sarà un documento perfettibile (vedremo gli emendamenti in che direzione andranno), ma essendo un buon testo, secondo il Gruppo della Lega Nord Padania deve e può essere approvato.

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione generale alla seduta di martedì.

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. Signora Presidente, io, il collega Legnini e qualcun'altro, come risulta dall'elenco degli iscritti a parlare, dovevamo intervenire in discussione generale. Direi che saluto favorevolmente l'ipotesi di un rinvio della prosecuzione della discussione generale, anche perché chi di noi è abituato a «dirla direttamente» in questo caso la manderebbe a dire. Di solito si dice «io non la mando a dire», mentre qui dovrei farlo perché anche coloro che sono intervenuti hanno preso i loro

bagagli e se ne sono andati. Io invece ho ascoltato tutti, anche ieri sera benché non dovessi intervenire.

Ora però, proprio per la natura, diciamo, estemporanea del dibattito e anche perché io sarei chiamato a parlare per il Gruppo di maggioranza relativa su questo argomento, dato che abbiamo ascoltato molti discorsi sostanziosi e coloriti, io ho il dovere, più che il diritto, di dare qualche risposta nel merito.

Dunque aderisco alla proposta di rinvio alle due condizioni che qui prendiamo da galantuomini: la prima è che anche per me valga la regola dei tempi non contingentati e che quindi io possa con una certa larghezza, non dico replicare perché tecnicamente ciò spetta al relatore, ma almeno rispondere a ciò che è stato detto perché abbiamo parecchio da dire; la seconda è che martedì prossimo si possa effettivamente concludere la discussione generale e dunque, prima dell'intervento del Ministro, che peraltro ascolteremo con vivissimo interesse sull'argomento, i residui oratori non siano cortesemente pregati di soprassedere. Noi prendiamo l'impegno a non soprassedere, lo diciamo subito, e quindi martedì la discussione proseguirà con i nostri umilissimi interventi.

PRESIDENTE. Senatore Benedetti Valentini, ricordo a lei e ai colleghi che i tempi del dibattito non sono stati contingentati e quindi la Presidenza aveva preso nota solo dei limiti di tempo dati spontaneamente dai Gruppi, dopo di che il limite regolamentare è di 20 minuti e quindi, quando l'oratore ha voluto superare il limite proposto dal Gruppo, ovviamente la Presidenza si è volentieri adeguata al Regolamento. Questo metodo verrà applicato anche al suo intervento, senatore Benedetti Valentini, e a tutta la seduta di martedì prossimo.

Per quanto riguarda la sua seconda richiesta, penso che gli iscritti a parlare in discussione generale debbano avere tutta la possibilità di non sentirsi invitati a non intervenire e magari, anche se ricevono tale invito, non sono obbligati ad accettarlo.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta *(ore 12,33).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 18,30

Allegato B

Integrazione all'intervento della senatrice Della Monica nella discussione generale del disegno di legge n. 601 e connessi

Continuo a contestare, signor Presidente, non solo il merito della riforma (per i motivi che di seguito spiegherò) ma anche il metodo, caratterizzato da una scarsa volontà di ascolto su temi di rilevante importanza e soprattutto sul recepimento dell'ascolto. Oggi affrontiamo una discussione generale senza che sia ancora scaduto il termine di presentazione degli emendamenti (prorogato fino alle ore 18 di venerdì prossimo, 16 aprile). Inoltre il ministro Alfano ha convocato per oggi, 5 aprile, gli stati generali delle professioni. Malgrado non si conoscano ancora le intenzioni del Governo (il Ministro verrà in Senato martedì prossimo) è prevedibile che la riforma della professione forense sottoposta all'Aula esemplifichi l'approccio del Governo alla questione delle professioni. In questo modo si vuole estendere il metodo alle altre categorie di professionisti, come riportano gli organi di stampa, riferendo quanto annunciato dal ministro della Giustizia in vista degli stati generali convocati oggi, tesi, a quanto si capisce a dar vita ad uno statuto generale delle professione (cito al riguardo il Sole 24 ore, articolo del 13 aprile 2010).

Ebbene, le liberalizzazioni non sono la priorità dell'agenda economica del Governo e si vogliono annullare i provvedimenti riformatori fatti in Italia negli ultimi quindici anni. Si va quindi ad una controriforma, dietro la quale la ragione politica è quella di accreditarsi come interlocutori di una ampia categoria di professionisti, in agitazione per problemi di sovraffollamento (come appunto gli avvocati) e colpiti duramente dalla crisi. Così la riforma della professione forense finirà con il fare da modello per le altre categorie. Con una giustificazione – smentita dai contenuti e dalle numerose critiche avanzate da più parti qualificate, oltre che dall'opposizione – collegata alla difesa dei più deboli soprattutto per quanto riguarda consumatori e giovani. Laddove, secondo economisti e l'*Antitrust*, le tariffe minime facilitano la collusione fra gli operatori e costituiscono una barriera all'entrata. Due fattori che favoriscono chi è già nel mercato a scapito dei giovani professionisti. Il ministro Alfano, sempre secondo dichiarazioni stampa, ha detto esplicitamente: «L'abolizione delle tariffe minime ha danneggiato i professionisti italiani». Per cementarne il consenso, si rilancia un modello corporativo, basato su barriere all'entrata e vincoli ai comportamenti. Ma è di questo che il Paese ha bisogno?

Fatta questa premessa, ritengo doveroso evidenziare, essendo stata io una delle voci critiche contro questa riforma (tradotta in emendamenti già presentati in Commissione e che intendo riproporre e approfondire per l'Aula con il contributo di agli altri colleghi del gruppo del PD) che il primo testo sottoposto alla Commissione giustizia nel suo complesso,

dopo l'elaborazione di un Comitato ristretto che ha tenuto conto in prevalenza del testo proposto dal Consiglio nazionale forense, è stato fortemente rimaneggiato anche in virtù di numerosi emendamenti presentati dal Partito Democratico. Tuttavia la filosofia di fondo che ispira la proposta di riforma della professione forense è sostanzialmente quella che, oltre settanta anni fa, ispirò la legge professionale oggi in vigore: quell'impianto viene ritenuto ancora valido (con qualche eccezione relativamente al procedimento disciplinare, per effetto della introduzione del principio del giusto processo) e la proposta di riforma rappresenta un blando tentativo di adeguarlo alle mutate condizioni socio-economiche. Il risultato è una normativa che se nel lessico – con uno sforzo di fantasia – può anche apparire moderna, nella sostanza rimane invece permeata da una visione estremamente tradizionale e tradizionalista dell'attività dell'avvocato. Non so se sarà possibile con gli emendamenti ripercorrere un'intera riforma, ma certamente sarà possibile dare una linea chiara del PD.

Ciò che nell'immediato maggiormente richiamava l'attenzione, nel testo presentato dal Comitato ristretto, era, prima di tutto, la previsione – e dunque la accettazione – di un potere regolamentare diffuso in capo al Consiglio nazionale forense, senza effettivi limiti se non dal punto di vista formale. La scelta di riservare la potestà regolamentare al Consiglio nazionale era sostanzialmente motivata, in una ottica totalmente autoreferenziale e per questo evidentemente sospetta, con la necessità di garantire agli avvocati che le regole che sovrintendono all'attività professionale rimangano patrimonio esclusivo della categoria, alla quale, attraverso l'organo nazionale, deve essere riservato il potere di autonormarsi. Sennonché l'esercizio di questo potere, la cui giustificazione risiederebbe nell'interesse di categoria appena sopra descritto, è di fatto sottratto al controllo di chicchessia, prima di chiunque altro al controllo diretto degli iscritti agli albi che pure ne sarebbero (saranno) i destinatari finali (così l'ANF). Altro punto chiave è il procedimento disciplinare, che dovrà essere riformato evitando commissioni di ruolo.

Ciò detto il potere regolamentare è stato in larga parte riportato, secondo il metro di norme e poteri, al Ministro della giustizia anche se il problema non è completamente risolto come auspicato dall'*Antitrust* e infatti ha ragione Catricalà: della riforma dell'ordinamento forense licenziata dalla Commissione giustizia non sono contenti i cittadini e i giovani. E noi dobbiamo stare con i giovani che sono anche il nostro futuro. La giustizia richiede ammodernamenti e recupero di efficienza nell'interesse dei cittadini. Per questo è indispensabile che la riforma della professione forense sia parte della più complessiva riforma della giustizia. Nei luoghi ove si organizza la giurisdizione, come i consigli giudiziari, avvocati e magistrati partecipano insieme alla verifica delle pratiche più idonee a predisporre al meglio il servizio giustizia. Gli avvocati contribuiscono all'esercizio della giurisdizione ed è previsto che possano essere nominati componenti della Corte di cassazione. Per questo è indispensabile che la riforma dell'avvocatura preveda la costruzione di una vocazione professionale tecnicamente attrezzata e consapevole del proprio ruolo, investendo

sui giovani. In sostanza l'avvocatura deve essere messa in grado di agire con elevata professionalità e competenza e la riforma, attesa da molti anni, deve adeguare le strutture della professione alla realtà sociale ed economica; deve consentire di attuare pienamente il diritto alla difesa, garantendo il massimo di autonomia nell'esercizio del mandato, secondo gli indirizzi affermatisi nel diritto comunitario e nella giurisprudenza di Strasburgo e Lussemburgo, che concepisce la professione forense quale servizio nell'interesse della collettività e dei singoli, ma deve anche preparare questa libera professione, così importante, ad applicare le regole della concorrenza indicate dalle norme comunitarie, pur nel rispetto della deontologia e dell'offerta di un qualificato servizio per i cittadini.

La riforma deve, quindi, tenere conto di molte esigenze: coordinare le nuove norme con la disciplina comunitaria; evitare che crescano i costi a carico dei cittadini nel ricorso alla giustizia; prevedere una disciplina innovativa di accesso alla professione, che garantisca una opportuna selezione dei molti aspiranti ed un'adeguata formazione dei nuovi avvocati, che consenta ai giovani di sviluppare le proprie capacità, prevedendo la retribuzione dei praticanti durante il tirocinio e la partecipazione gratuita ai corsi di preparazione; imporre un'elevata professionalità a tutti gli iscritti, con un obbligo di costante aggiornamento, attraverso strumenti (possibilmente) gratuiti.

Purtroppo il testo della riforma dell'ordinamento forense licenziato dalla Commissione giustizia del Senato è carente e corporativo. Su molti aspetti diversi soggetti – Garante per la concorrenza ed il mercato, mondo accademico, associazioni dei consumatori, Confindustria, sindacati, fino a parti della stessa avvocatura (L'ANF e, in particolare, le associazioni di giovani avvocati) – hanno evidenziato profili fortemente critici. Molte di queste osservazioni sono condivisibili eppure – nonostante le forti richieste in tal senso avanzate dal PD – la maggioranza in Commissione giustizia non ha voluto tenerne conto. Gli esempi sono (purtroppo) molti: patti in deroga ai minimi tariffari, compensi ai praticanti, non preclusione ad ogni tipo di impiego pubblico durante il tirocinio, esclusione della prova di ingresso e preselettiva, pari opportunità per le donne avvocato, sportello per i cittadini, eccetera.

Il PD ha chiesto con forza di eliminare dal disegno di legge le parti più distorsive, *in primis* quelle che disciplinano l'accesso alla professione, fortemente discriminatorie per tutti coloro che non appartengono a classi sociali agiate e che l'*Antitrust* ha chiamato «ostacoli ingiustificati». Nel disegno di legge, l'accesso alla professione è una sorta di corsa a ostacoli, accompagnata da test attitudinali informatici (aboliti in quasi tutti i concorsi pubblici) imposti persino per accedere all'esercizio della pratica forense presso uno studio. A questo si accompagna la previsione della gratuità del tirocinio, che legalizza lo sfruttamento dei praticanti – in contrasto con l'attuale norma del codice deontologico degli avvocati – il divieto di svolgere, durante il tirocinio, qualunque rapporto di impiego pubblico, altri tirocini professionali e l'esercizio di attività di impresa. In questo modo si blocca il futuro di molti giovani e si disincentivano molti giovani

qualificati nella scelta della professione di avvocato. Il testo approvato mantiene discriminazioni sotto il profilo delle pari opportunità di genere nell'esercizio della professione deludendo persino le richieste dei comitati pari opportunità dell'avvocatura condivise dagli organismi unitari. Sulle incompatibilità, alcune ingiustificate e fortemente stigmatizzate dall'*Antitrust*, dal mondo del lavoro e dell'impresa, non si è voluto intervenire, come su alcuni conflitti d'interesse tra mandato parlamentare e svolgimento della professione, per cui non sono stati esaminati con la necessaria attenzione sospensioni o limitazioni pur nel rispetto delle norme costituzionali. Ancora da ultimo segnalo la cosiddetta «riserva di esclusiva» che, nei fatti, comporta la soppressione di tanti servizi di consulenza e assistenza di associazioni e sindacati, servizi di regola gratuiti e di sostegno, che rendono consapevoli i cittadini dei loro diritti e stimolano e il legislatore ad intervenire, il che impedisce attività di consulenza legale alle imprese, con aumenti di costi e rischio di tagli sul piano organizzativo.

È un modo per annullare gli effetti positivi delle liberalizzazioni introdotte dal governo Prodi con il decreto Bersani. Il PD continuerà a lavorare, durante la discussione nell'Aula del Senato, per consolidare gli effetti positivi delle liberalizzazioni. Se il testo non verrà cambiato – e una riforma attesa da anni sarà nei fatti solo una difesa di casta – l'opposizione del PD sarà evidente e molto chiara.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Aderenti, Alberti Casellati, Augello, Caliendo, Castelli, Ciampi, Cursi, Davico, Giai, Giovanardi, Leoni, Mantovani, Palma, Pera, Viceconte e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Livi Bacci, per attività della 3ª Commissione permanente; Baldassarri e Lusi, per attività di rappresentanza del Senato; Gamba, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro affari esteri
(Governo Berlusconi-IV)
Ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles l'8 maggio 2003 (2108)
(presentato in data 14/4/2010)
C. 3211 approvato dalla Camera dei deputati;

Ministro affari esteri
(Governo Berlusconi-IV)
Ratifica ed esecuzione del Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002 (2109)
(presentato in data 14/4/2010)
C. 3236 approvato dalla Camera dei deputati;

Ministro affari esteri
(Governo Berlusconi-IV)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006 (2110)
(presentato in data 14/4/2010)
C. 3259 approvato dalla Camera dei deputati;

onn. Bruno Donato, Dussin Luciano
Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione, non convertito in legge (2111)
(presentato in data 15/4/2010)
C. 3394 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
dep. Bruno Donato, dep. Dussin Luciano
Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione, non convertito in legge (2111)
previ pareri delle Commissioni 2º (Giustizia), Commissione parlamentare questioni regionali
C. 3394 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 15/04/2010).

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con lettera in data 9 aprile 2010, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dal Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale (Centro di Portici), per gli esercizi dal 1999 al 2008.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 9ª Commissione permanente (Atto n. 368).

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni

Il Difensore civico della regione Emilia-Romagna, con lettera in data 29 marzo 2010, ha inviato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2009.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente *(Doc.* CXXVIII, n. 21).

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 30 marzo al 14 aprile 2010)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 75

BARBOLINI, DELLA SETA: sui finanziamenti in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti (4-02324) (risp. BONDI, *ministro per i beni e le attività culturali*)

BUTTI: sui finanziamenti in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti (4-02355) (risp. BONDI, *ministro per i beni e le attività culturali*)

COSTA, GALLO: sui finanziamenti in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti (4-02366) (risp. BONDI, *ministro per i beni e le attività culturali*)

D'ALIA: sulla decadenza di alcuni Consigli comunali in Sicilia (4-01333) (risp. DAVICO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

DIVINA: su ritardi nei pagamenti alle imprese coinvolte nella realizzazione dell'alta velocità Milano-Bologna (4-02112) (risp. MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e trasporti*)

sui finanziamenti in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti (4-02528) (risp. BONDI, *ministro per i beni e le attività culturali*)

FASANO: sulla realizzazione della caserma della Guardia forestale a Casamicciola Terme sull'isola di Ischia (Napoli) (4-02694) (risp. ZAIA, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*)

FERRANTE ed altri: su possibili danni ambientali conseguenti ad un incendio presso un capannone industriale in provincia di Terni (4-02463) (risp. MENIA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*)

GHEDINI ed altri: sulle modalità per l'accesso al finanziamento dei progetti per il servizio civile (4-01963) (risp. GIOVANARDI, *sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri*)

POLI BORTONE: sulla rimozione di liquidi sversati da veicoli a seguito di incidenti stradali (4-02522) (risp. MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e trasporti*)

SARO, CAMBER: sull'attività del Comitato paritetico per i problemi della minoranza slovena (4-01000) (risp. PALMA, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

SCANU: sulla sede di Cagliari del Formez (4-00467) (risp. BRUNETTA, *ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*)

VITA ed altri: sul trasferimento di sede dell'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro (4-02959) (risp. BONDI, *ministro per i beni e le attività culturali*)

ZANOLETTI: sulla prevenzione e la repressione delle frodi nel comparto agro-alimentare (4-02626) (risp. ZAIA, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*)

Interrogazioni

TREU, ROILO. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico*. – Premesso che:

in data 1º aprile 2010 Teleperformance, azienda che fornisce servizi di *call center*, ha avviato le procedure di mobilità, quantificando in 847 unità gli esuberi tra le tre sedi (Roma Fiumicino, Taranto);

tale annuncio ha determinato grandissima preoccupazione tra i lavoratori interessati, in particolare nell'area di Taranto che è la più colpita dal provvedimento di mobilità;

i lavoratori interessati sono per lo più giovani, spesso forniti di laurea e diploma, in prevalenza donne;

le difficoltà odierne nascono dal fatto che mentre Teleperformance ed altre aziende hanno proceduto a stabilizzare tutti i collaboratori a progetto, in attuazione della cosiddetta circolare Damiano del 2006, successivamente, nel mutato quadro politico, si è nuovamente dato impulso ai contratti di collaborazione, meno onerosi per le aziende, ma meno convenienti per i lavoratori;

in tale contesto, le aziende che hanno proceduto alle stabilizzazioni si trovano in seria difficoltà rispetto alle aziende che fanno ricorso alle collaborazioni a progetto,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano avviare con urgenza un tavolo di concertazione con le aziende e le organizzazioni sindacali per scongiurare i provvedimenti di mobilità e per definire con le parti sociali una nuova regolamentazione del mercato che metta le imprese sullo stesso piano, che escluda forme di collaborazione prive di tutela ed eviti che i lavoratori debbano perdere il posto di lavoro o subire un drastico ridimensionamento di salari e garanzie.

(3-01269)

SBARBATI. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso che:

la giustizia di pace nel nostro Paese, con oltre un milione e mezzo di procedimenti all'anno, nell'osservanza dei termini di legge per il deposito delle sentenze e a costi estremamente ridotti e mezzi limitati, garantisce un saldo attivo;

questi risultati hanno prodotto per i Giudici di pace un aggravio di competenze civili che porterà la percentuale dei provvedimenti svolti dall'attuale 60 per cento, all'80 per cento e per la materia penale dal 12 per cento attuale al 20 per cento, vista l'introduzione del reato di immigrazione clandestina;

i Giudici di pace hanno competenze anche in materia di espulsione degli immigrati irregolari e non è escluso che possano essere gravati anche da reati minori che oggi in Tribunale rischiano la prescrizione dei termini;

la riforma organica della magistratura onoraria prevede fra l'altro di:

uniformare la categoria dei Giudici onorari ai Giudici di pace senza considerare che questi ultimi agiscono non su mandato di un magi-

strato ordinario, ma in autonomia, quindi soli nella gestione e decisione delle cause di cui sono titolari;

ritenere sufficiente per un Giudice di pace il conseguimento della laurea in giurisprudenza, mentre oggi deve avere almeno cinque anni di esperienza professionale da avvocato;

ridurre la durata dell'incarico conferito ai Giudici di pace dagli attuali tre mandati quadriennali a due;

vietare l'utilizzo del Giudice di pace come Giudice ordinario,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda rivedere i termini della riforma per evitare che il lavoro del Giudice di pace sia destinato a divenire una sorta di «parcheggio» per laureati senza altre prospettive o impegno collaterale alla preparazione di un concorso, con conseguente detrimento della giustizia di pace;

se non ritenga che un impegno con durata limitata e oneri elevatissimi, come quello del Giudice di pace, così come inquadrato nella riforma, possa risultare poco interessante per i più meritevoli e gravare negativamente sui costi della magistratura di pace per il continuo *turnover* e sulla sua qualità ed efficienza;

se non ritenga che una riforma che riveli queste carenze possa risultare in contraddizione con le finalità della riforma stessa, il perseguimento cioè dell'efficienza, visto che la categoria dei Giudici di pace, che a oggi ha prodotto risultati lusinghieri, verrebbe a torto mortificata

(3-01270)

SBARBATI. – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali*. – Premesso che:

l'istruzione e la cultura in Italia hanno subito ripetuti «tagli»; perfino l'Istituto centrale del restauro, una scuola di eccellenza che dal 1939 ha formato uomini e donne in grado di intervenire su tele di Giotto e Michelangelo, rischia di scomparire;

la didattica è «temporaneamente sospesa» in attesa della definizione del mestiere di restauratore e quindi dei criteri di formazione da uniformare sull'intero territorio;

questa sospensione dura dal 2006 e gli ultimi 22 studenti rimasti andranno via nel 2010;

la scuola ha subito un ulteriore «taglio» di fondi, pari a 300.000 euro, che, su un *budget* già esiguo, non consente neppure l'acquisto dei pennelli;

in molti si chiedono quando sarà pubblicato il prossimo bando per l'ammissione degli studenti alla scuola,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano assumere decisioni in merito al ripristino delle attività fornendo all'Istituto centrale del restauro gli adeguati mezzi per la ripresa della didattica;

se non intendano salvaguardare un Istituto prestigioso, che annovera tanti anni di attività e *standard* qualitativi di eccellenza per evitare

ai giovani interessati a questa formazione di cercare valide alternative all'estero e soprattutto di privare il nostro Paese di qualificati operatori necessari alla salvaguardia e tutela del nostro patrimonio artistico;

se non ritengano lesivo della credibilità delle Istituzioni, da cui dipende l'Istituto centrale del restauro, il permanere sul sito *Internet* della scuola della dicitura «temporaneamente», visto che temporaneamente vorrebbe dire per breve tempo e non per quattro anni.

(3-01271)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FERRANTE, AGOSTINI, FIORONI. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. – Premesso che:

ancora oggi continua la preoccupante situazione ambientale creatasi a Stroncone (Terni), e in una vasta area del Ternano, in seguito all'incendio divampato all'Ecorecuperi di Vascigliano di Stroncone nella notte tra il 1º e il 2 luglio 2009;

in quel rogo, sedato dai vigili del fuoco con grande difficoltà e dopo diversi giorni di strenuo impegno (ben 113 interventi nell'arco di 48 giorni), sono andati distrutti capannoni stipati all'inverosimile di rottami di plastica provenienti da carcasse di automobili (6.929 tonnellate di plastica rispetto alle 3.200 concesse);

a tutt'oggi rimangono non ancora adeguatamente conosciute le proporzioni del disastro che ha scatenato la diffusione nell'ecosistema di diossine e altri inquinanti cancerogeni, a discapito della salute degli abitanti e di numerosi piccoli agricoltori e allevatori della zona rimasti, tra l'altro, per mesi senza alcuna protezione e finiti economicamente sul lastrico;

la stampa locale, e in particolare «Il Messaggero» e «il Giornale dell'Umbria», in articoli apparsi mercoledì 17 febbraio 2010, hanno parlato di una sorta di «cupola» il cui unico intento sarebbe consistito nel minimizzare, per evidenti tornaconti, l'allarme diossina e che avrebbe agito con pressioni, contatti, rilevazioni «pilotate» testimoniate anche da sei mesi di intercettazioni telefoniche;

sempre secondo le accuse, a causa delle blande ordinanze, la popolazione avrebbe continuato a nutrirsi con alimenti contaminati, bevendo latte inquinato, mangiando carne di animali che avevano assunto diossina, nonché a commercializzare prodotti ortofrutticoli potenzialmente fortemente cancerogeni;

inoltre è importante evidenziare che secondo quanto riportato da «Il Messaggero», di lunedì 15 marzo 2010, nel territorio del comune di Narni, distante circa quattro chilometri dall'epicentro dell'incendio che nel mese di luglio 2009 ha divorato l'azienda Ecorecuperi di Vascigliano di Stroncone, l'azienda sanitaria locale 4 ha posto sotto sequestro una stalla da 700 ovini poiché le analisi compiute sul formaggio prodotto dalle

pecore di questa azienda alla ricerca di diossine hanno dato esito positivo e con valori molto elevati;

dal mattatoio continuano ad arrivare notizie poco rassicuranti: il 13 marzo 2010 sono stati bruciati altri cinque vitelli dopo che le analisi li hanno trovati positivi alla diossina;

si attendono anche i risultati delle ultime analisi, quelle compiute sui capi di bestiame che si trovano tra i sei e gli otto chilometri dal rogo, l'area in cui da una settimana lo spostamento di bovini e ovini deve avvenire sotto vincolo sanitario;

la Regione Umbria ha provveduto il 4 marzo 2010 a stanziare risorse a parziale ristoro delle spese per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti a Stroncone e come anticipo di indennizzo per i danni subiti, mentre è del tutto evidente l'assoluto disinteresse della società titolare dell'impianto a mettere in sicurezza il sito;

proprio per tutti questi motivi pare agli interroganti ancora più grave che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, investito della questione, anche in conseguenza dell'interrogazione 4-02463 dei firmatari del presente atto, dopo oltre nove mesi, invece di procedere tempestivamente, anche attraverso lo stanziamento di fondi adeguati, alla messa in sicurezza del sito e delle aree limitrofe interessate dall'incendio di Vascigliano di Stroncone, si accontenti solo di dare risposte evasive e inadeguate, mentre continua la pesante ripercussione sulle attività dei settori produttivi della zona (ortofrutta, foraggi, latte e carni);

proprio per rimarcare l'assenza di iniziative concrete e per chiedere finalmente l'intervento dello Stato a tutela della salute dei cittadini è stata indetta una fiaccolata di protesta anti-diossina, venerdì 16 aprile 2010, organizzata da varie associazioni. Inoltre è importante evidenziare che è stato presentato dal Circolo Legambiente di Stroncone e Legambiente Umbria un *dossier* – redatto dal professor Lamberto Briziarelli, già professore ordinario di igiene della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Perugia presso il Polo didattico ternano – sull'inquinamento da diossine a seguito dell'incendio nella zona industriale di Vascigliano di Stroncone,

si chiede di conoscere:

se, dopo oltre nove mesi, si intenda immediatamente riconoscere il danno ambientale a tutta l'area interessata dall'incendio e ristabilire l'effettiva tutela della salute pubblica per una cittadinanza che continua giustamente a reclamarla;

quali altre sostanze, che avrebbero potuto sprigionarsi dall'incendio, siano state ricercate e, se sì, quali siano i dati relativi ad esse; in caso contrario, per quali motivi non si sia effettuata tale indagine;

se il Ministro in indirizzo intenda realizzare un monitoraggio e, successivamente, rendere pubblici i dati precisi sulla presenza di diossina negli animali da allevamento e sui loro prodotti, a tutela dei consumatori e in particolare dei bambini, dato che questa informazione è indispensabile attualmente e in futuro, in quanto tali animali potrebbero essere stati alimentati con prodotti inquinati;

se intenda realizzare un monitoraggio e, successivamente, rendere pubblici i dati relativi alla quantità di diossina eventualmente presente sui prodotti di non immediato consumo, nei quali le sostanze tossiche potrebbero accumularsi ed essere successivamente diffuse: nei foraggi, nel grano, nell'uva non da tavola, nelle olive; ciò va fatto principalmente per motivi economici, al fine di proteggere i produttori; infatti, solo se si potrà ufficialmente dichiarare l'assenza di dette sostanze da tali prodotti essi potranno essere immessi sul mercato regolarmente e commercializzati, garantendo anche la salute di chi li consuma, oltre che la legittima remunerazione di chi li ha prodotti;

quali rimedi intenda urgentemente adottare, anche attraverso lo stanziamento di fondi adeguati, per ricondurre la situazione ad uno stato di normalità, anche attraverso la bonifica dei luoghi, con riferimento, in primo luogo, alla tutela della popolazione, dell'ambiente, della zootecnia e dell'agricoltura.

(4-03013)

CAMBER. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

l'applicazione dell'articolo 74 della legge n. 133 del 2008 prevede una ristrutturazione delle Direzioni regionali delle dogane;

se per le altre strutture regionali è prevista una riduzione del 10 per cento dei centri decisionali, per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è invece prevista l'integrale cancellazione di tale struttura che fa capo alla Direzione regionale avente sede nel capoluogo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Trieste;

sembra infatti che la Direzione regionale delle dogane del Friuli-Venezia Giulia sarà accorpata con quella del Veneto, presso la quale dovrebbe aver sede l'unico centro decisionale;

non risulta peraltro giustificata una riduzione del 100 per cento nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, mentre nelle altre Regioni italiane la percentuale risulta del 10 per cento ad eccezione del Lazio, ove, anzi, si prevede l'aumento di una posizione dirigenziale;

tale previsione di accorpamento dell'Agenzia delle dogane della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con quella del Veneto è incomprensibile sotto diversi aspetti: a) l'Agenzia regionale delle dogane della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia risulta collocata al quarto posto a livello nazionale in termini di rapporto produttività/personale, precedendo, tra l'altro, anche il Veneto; b) nell'anno 2007 (ultimi dati ufficiali) l'imposta riscossa nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è risultata pari a quasi un miliardo di euro (578 milioni di diritti doganali e 442 milioni di accise); c) l'accorpamento con il Veneto dell'Agenzia delle dogane significherebbe, nei fatti, un depauperamento del porto di Trieste con ripercussioni negative sulle attività commerciali di tutta la Regione, con l'aggravante che tutte le problematiche doganali dovranno essere affrontate e risolte a Venezia, con conseguente perdita di tempo ed oggettive

difficoltà logistiche che inevitabilmente si ripercuoteranno sull'efficienza dei traffici;

il sistema portuale triestino, a differenza di quello veneziano, è stato incluso nell'elenco dei porti di rilevanza nazionale nel progetto di riforma della legge n. 84 del 1994 sulla portualità: la sottrazione della Direzione delle dogane appare quindi in contrasto col ruolo assegnato al porto di Trieste dalla legge in esame attualmente al Senato;

considerato che per la Regione Trentino Alto Adige sono state previste due direzioni provinciali (Bolzano e Trento) con qualità regionali distinte, si potrebbe ipotizzare di mantenere il centro decisionale anche nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia al fine dell'abbattimento dei costi e dei tempi relativi alle attività commerciali locali, e la scelta di mantenere l'attuale sede regionale del Friuli-Venezia Giulia non comporterebbe alcun aumento dei costi, poiché in caso di impossibilità di prevedere un ulteriore posizione di Dirigente generale, l'incarico di responsabile delle due direzioni regionali potrebbe essere strutturato *ad interim*; per quanto riguarda, invece, il numero delle posizioni dirigenziali di seconda fascia, si fa presente che, mantenendone il numero attuale in Friuli-Venezia Giulia e, contestualmente riducendolo a livello centrale e periferico, si confermerebbe quanto previsto dall'art. 74 della legge n. 133 del 2008 in termini di risparmi economici,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno indotto il Ministro in indirizzo a prevedere la soppressione della Direzione regionale delle dogane avente sede nel capoluogo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Trieste;

quali siano le effettive possibilità di riconsiderare tale previsione, anche alla luce delle considerazioni svolte in premessa.

(4-03014)

AMATO, CANTONI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali*. – Premesso che:

il 7 maggio 2010 uscirà in oltre 200 sale italiane il film «Le ultime 56 ore» diretto da Claudio Fragasso;

la trama del film narra la vicenda di un manipolo di *parà* asserragliati in un ospedale civile al fine di ottenere dal Ministero della difesa il riconoscimento del nesso causale fra le patologie tumorali riscontrate nei militari inviati nelle missioni internazionali e l'esposizione degli stessi a radiazioni ionizzanti da uranio impoverito;

tale nesso causale, oggetto di indagine di apposite commissioni di inchiesta istituite dal Senato nel corso delle ultime due legislature, non è mai stato empiricamente dimostrato, così come conviene l'intera comunità scientifica;

il 16 marzo 2010 il Senato ha altresì rinnovato, per la XVI Legislatura, l'istituzione di una specifica Commissione di inchiesta per fare chiarezza sui casi di morte derivanti da particolari patologie che hanno colpito i nostri militari – inviati in missioni o sul territorio nazionale – al-

largando a tal fine lo spettro di indagine anche ad altri fattori patogeni interagenti quali, ad esempio, le pratiche di vaccinazione e l'azione dei vaccini in determinati contesti, o la presenza in ambito militare dell'amianto e del gas radon;

nella seduta del 19 dicembre 2008 la Sottocommissione Cinema del Ministero per i beni e le attività culturali ha riconosciuto l'interesse culturale per il lungometraggio di Fragasso, deliberando altresì uno stanziamento a parziale copertura del costo industriale dell'opera di 1.100.000 euro motivato da un particolare apprezzamento della Commissione per la pellicola che «pur presentava un punteggio automatico non elevato»;

ricordato che:

ad oggi, nel merito dei risarcimenti accordati dallo Stato ai militari colpiti da particolari patologie tumorali, si tende a riconoscere la causa di servizio anche senza il riconoscimento che la malattia sia causata da fattori legati all'uranio impoverito, ma – giustamente – nella presunzione che lo sia, lasciando tuttavia margini di eccessiva discrezionalità o ambiguità;

il film «Le ultime 56 ore» non ha ottenuto il patrocinio del Ministero della difesa;

considerato oggettivamente contraddittorio che tale film metta sotto accusa, sulla base di argomenti scientificamente infondati, decisioni assunte dal Ministero della difesa e dai vertici militari dello Stato, ricevendo al contempo un rilevante contributo economico da parte del Ministero per i beni e le attività culturali;

ritenuto fondamentale sostenere in ogni sede la suddetta Commissione parlamentare d'inchiesta quale interlocutore istituzionale forte, proprio per evitare che il dibattito – come spesso si può verificare in alcune trasmissioni televisive o anche leggere in certe sentenze recentemente emesse con riferimento al risarcimento danni causati dall'uranio impoverito – assuma toni superficiali e intenti strumentali, spostando i termini della discussione da un terreno scientificamente fondato e certo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo condivida la decisione assunta dalla Sottocommissione ministeriale Cinema, con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali ha riconosciuto sia l'interesse culturale, sia un sostanzioso contributo economico per il lungometraggio «Le ultime 56 ore»;

se non ritenga che tale delibera ministeriale, con la quale oggettivamente si avalla e concretamente si sostiene la delicata e controversa tesi suggerita dal film, possa risultare lesiva dell'autorevolezza e dell'insindacabilità delle decisioni assunte dalla Commissione di indagine parlamentare appositamente istituita dal Senato.

(4-03015)

GIAMBRONE. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che:

l'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 2005, n. 8 della Regione Siciliana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25

del 10 giugno 2005, dispone che gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di finanza, al Corpo dei Vigili del fuoco, al Corpo di Polizia penitenziaria, al Corpo forestale, alla Polizia municipale e provinciale, hanno diritto, esclusivamente per motivi di servizio, alla circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale espletato con contributo della Regione, mediante l'esibizione della tessera di servizio rilasciata dai rispettivi comandi. Per gli appartenenti alla Polizia municipale la circolazione di cui al primo comma del medesimo articolo è limitata ai servizi di trasporto svolti nell'ambito del territorio comunale; il terzo comma prevede altresì che per la circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale dei soggetti citati non è dovuto alcun rimborso alle aziende esercenti il trasporto pubblico locale;

in data 19 febbraio 2009 è stata stipulata una convenzione tra la Regione Carabinieri Sicilia, la Regione Siciliana e Trenitalia SpA riguardante l'utilizzo gratuito dei treni regionali da parte del personale dell'Arma dei Carabinieri in Sicilia. Un'analoga convenzione è stata firmata anche dalla Polizia di Stato, in data 16 dicembre 2009, attraverso un protocollo di intesa con Trenitalia, al fine di garantire la libera circolazione sulla rete ferroviaria regionale di appartenenti alla Polizia di Stato in servizio presso gli uffici della Sicilia;

risulta all'interrogante che Trenitalia SpA nulla abbia previsto a riguardo per il personale appartenente ai restanti corpi delle Forze dell'Ordine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale siciliana 8 giugno 2005, n. 8, creando un'evidente disparità di trattamento nei confronti del personale della Guardia di finanza, del Corpo dei Vigili del fuoco, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo forestale, della Polizia municipale e provinciale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa;

quali interventi intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di porre rimedio alla disparità di trattamento tra personale dei Corpi delle Forze dell'Ordine derivante dalle convenzioni stipulate da Trenitalia SpA solo con alcuni di essi.

(4-03016)

ZANOLETTI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che:

la *minicar* sta diventando sempre più uno *status symbol* per le nuove generazioni;

è considerata ecologica, economica e sicura;

è facile da usare ed i giovani per guidarla devono solo conseguire l'attestato di idoneità, previsto per i ciclomotori;

viene utilizzata anche dagli adulti sprovvisti di patente;

considerato che:

dati diffusi dalla motorizzazione civile informano che in Italia circolano oltre 26.000 *minicar*, un vero e proprio boom rispetto al resto d'Europa;

nel 2009 a Roma ne sono state vendute 1.359, pari a circa il 17 per cento del totale nazionale; la maggior parte delle *minicar*, circa 5.000, si sposta, infatti, tra le strade di Roma;

rilevato che:

queste macchine in miniatura biposto sono curate nei particolari, dal *design*, agli interni, allo stereo, all'*airbag*, piacciono molto ai ragazzi e vengono considerate dai genitori meno pericolose dei motorini;

i dati non testimoniano la maggior sicurezza: l'auto è piccola, del peso massimo di 350 chilogrammi;

i motori bicilindrici, possono essere facilmente truccati rendendo possibile l'aumento della velocità e trasformando le *minicar* in un potenziale pericolo;

nel 2008, ci sono stati 682 incidenti, anche con esiti gravi; a tutt'oggi succedono incidenti mortali,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo, nell'esercizio delle proprie funzioni, non ritenga opportuno avviare azioni per migliorare la sicurezza relativa all'utilizzo delle *minicar*, quali il possesso di una patente di categoria superiore;

se ritenga necessario intensificare i controlli sulle *minicar* e sugli *scooter* al fine di evitare modifiche meccaniche che ne aumentino la velocità.

(4-03017)

BENEDETTI VALENTINI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali*. – Premesso che:

la manifestazione «Todi Arte Festival» rischia di non potersi tenere quest'anno e di non svolgersi più in futuro per l'assoluta mancanza di risorse economiche, che già l'anno scorso aveva infirmato una edizione che pure aveva presentato risultati confortanti in termini di spettatori, di numero di artisti coinvolti, di significativo riscontro di immagine della città, di attrazione turistica e di qualificazione culturale;

l'Amministrazione comunale di Todi, consapevole dell'impegnativa realtà costituita dalla manifestazione, proveniente da alterne vicende, impostazioni e gestioni, si è fatta carico di ogni possibile azione di rilancio e promozione, ma ovviamente non è nella condizione finanziaria, con le sole proprie risorse, di assicurare la crescita o anche soltanto la valida continuità del Festival;

l'esaurimento del «Todi Arte Festival», però, rappresenterebbe un grave impoverimento del panorama e dell'offerta artistica dell'Umbria, oltre che il venir meno di una rilevante opportunità per il turismo culturale, nonché la perdita di una posizione non secondaria nel contesto italiano per

una città che al tempo stesso vanta un profilo identitario eminente e lamenta da molti anni penalizzazioni in più settori di pubblici investimenti;

va compiuto ogni sforzo, da parte di tutti i livelli istituzionali, perchè la manifestazione, di cui permangono caratteristiche e potenzialità da non disperdere, trovi spazi e mezzi di conferma, tali da incoraggiare anche auspicabili apporti privati e occasioni di felici sinergie,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover spiegare tutto il proprio autorevole e concreto intervento, sia in termini di accreditante patrocinio, sia in termini di sostegno e contribuzione economica, a complemento di quanto la Regione dell'Umbria metta doverosamente a disposizione, con ogni urgenza rapportata alla necessità di garantire lo svolgimento del «Todi Arte Festival » 2010 e prefigurare una realistica prospettiva per gli anni successivi;

se, nell'ottica di una giusta e produttiva finalizzazione delle risorse da impegnare, intenda promuovere una sollecita sede di confronto del Ministero per i beni e le attività culturali con la Regione dell'Umbria, il Comune di Todi e la Provincia di Perugia, per un penetrante esame della situazione, individuazione di positivi sviluppi, attivazione di condizioni propizie alle private sponsorizzazioni;

se, in questa logica, ritenga di valutare, con il Comune e gli altri enti coinvolti, come precipue linee di rilancio, la vocazione del «Todi Arte Festival» alla proposta di attori e autori esordienti, alla sperimentazione di forme espressive interdisciplinari, all'ambientazione di spettacoli nei contesti monumentali e naturalistici, all'interrelazione tematica e organizzativa con altre e grandi manifestazioni dello spettacolo solidamente radicate nelle primarie città culturali dell'Umbria, a principiare da Perugia e Spoleto.

(4-03018)

PASSONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

l'art. 1-*ter* della legge n. 102 del 2009 ha introdotto, come è noto, una procedura di emersione dei rapporti di lavoro domestico in condizioni di irregolarità, in corso di svolgimento almeno a far data dal 31 marzo 2009. A partire dal 1º settembre 2009 e fino al 30 settembre dello stesso anno le famiglie datrici di lavoro avevano la facoltà di denunciare il rapporto lavorativo, allo scopo di ottenerne la compiuta regolarizzazione; per l'estinzione delle infrazioni pregresse (di natura amministrativa, contributiva e – in caso di assunzione di lavoratore straniero – anche penale) il datore veniva invitato, a pena di improcedibilità della domanda, a pagare una somma forfettaria pari a 500 euro;

la procedura in questione, alla luce dei fatti, si dimostrava capace di intercettare un bisogno reale delle famiglie, visto l'elevato numero di domande presentate, nonostante i rischi sempre almeno in parte connessi all'autodenuncia di una posizione di irregolarità da parte tanto del datore di lavoro, quanto del lavoratore extracomunitario;

si è appreso nei giorni scorsi dagli organi di stampa della condotta tenuta da alcune Questure e da alcuni Sportelli unici per l'immigrazione, che hanno proceduto al respingimento delle domande di emersione (e in certi casi addirittura al rimpatrio immediato dei lavoratori stranieri), solo perché il dipendente extracomunitario risultava gravato da una sentenza di condanna per il reato di inottemperanza all'ordine del questore di allontanamento dal territorio nazionale;

la viva preoccupazione suscitata dalla diffusione di tali notizie è stata poi ancora accresciuta dalla notizia dell'emanazione di una recente circolare (prot. 1843 del 17 marzo 2010) diffusa dal Capo della Polizia, che avrebbe dato indicazione alle Questure di esprimere parere negativo alla regolarizzazione, in presenza di una condanna ai danni del lavoratore straniero per il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter* del decreto legislativo n. 286 del 1998;

se ciò fosse vero, a fondamento della circolare indicata sarebbe un'inaccettabile equiparazione tra stranieri effettivamente responsabili di reati lesivi della sicurezza pubblica e stranieri formalmente condannati solo a causa di una condizione di permanenza irregolare sul territorio nazionale, che la procedura di emersione avrebbe appunto dovuto sanare;

se ciò fosse vero, ritiene l'interrogante che l'indicazione diffusa dal Capo della Polizia non sarebbe compatibile con l'affidamento suscitato nelle famiglie datrici di lavoro e nei lavoratori dall'approvazione di una procedura di emersione, per il cui accesso – giova ribadirlo – sono già state versate somme ingenti;

sempre se ciò fosse confermato, la circolare sopra citata, peraltro, apparirebbe infondata dal punto di vista giuridico, perché imporrebbe una lettura del testo di legge niente affatto obbligata; sarebbe infatti ben possibile una lettura «adeguatrice» e di stretta interpretazione delle cause ostative alla sanatoria delineate dall'art. 1-*ter*, comma 13, lettera c), della legge n. 102 del 2009: si può ben sostenere, cioè, che i reati in relazione ai quali è preclusa la regolarizzazione siano solo quelli per cui l'arresto sia consentito o obbligatorio, in forza, rispettivamente, dell'art. 381 e 380 del codice di procedura penale, mentre invece il reato di inottemperanza all'ordine di allontanamento prevede sì l'arresto obbligatorio in flagranza, ma soltanto in forza dell'art. 14, comma 5-*quinques*, del decreto legislativo n. 286 del 1998;

l'atteggiamento restrittivo fin qui tenuto dall'Amministrazione rischia di determinare un gran numero di rigetti delle procedure di emersione e la conseguente, facilmente prevedibile, predisposizione di ricorsi al Tar, che avrebbero l'effetto di congestionare ulteriormente i ruoli dei giudici amministrativi;

ritiene l'interrogante che sia compito del Governo intervenire su questa delicata questione, imponendo alle Amministrazioni coinvolte di mantenere comportamenti leali nei confronti dei cittadini, evitando di ingenerare confusioni e di dare luogo a disparità di trattamento prive di ragionevolezza,

si chiede di sapere innanzitutto se esista la circolare in questione e se si tratti di una iniziativa che il Capo della Polizia, responsabile del Dipartimento della pubblica sicurezza, abbia condiviso con il Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione, e quali siano gli orientamenti e le conseguenti iniziative del Ministro dell'interno, anche ai fini di un intervento chiarificatore in materia.

(4-03019)

BLAZINA. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

la legge n. 38 del 2001 che detta norme di tutela della minoranza linguistica slovena prevede all'art. 7 il diritto di avere il proprio nome e cognome scritti o stampati in forma corretta secondo l'ortografia slovena in tutti gli atti pubblici;

nell'alfabeto sloveno vi sono alcune lettere (c, s e z) che portano in apice il segno diacritico, che non è un semplice accento aggiunto ad esse, ma un segno di lettere diverse dalle altre e ricorrenti nei cognomi e nomi sloveni;

tale disposizione è stata finora disattesa da molte amministrazioni pubbliche, soprattutto nel rilascio di documenti personali in forma elettronica (carta d'identità, codice fiscale, patente di guida, eccetera) così come anche le tessere sanitarie di competenza dell'Agenzia delle entrate ed emanate dalla Regione Friuli Venezia Giulia;

l'omissione dei segni diacritici ha comportato notevoli disagi di carattere burocratico-amministrativo agli appartenenti alla minoranza slovena ed anche «inconvenienze» alla stessa Amministrazione pubblica;

a nulla sono valsi finora i diversi interventi nei confronti delle singole amministrazioni e non da ultimo dell'Agenzia delle entrate, che già nella lettera del 3 dicembre 2008 indirizzata Al Ministero dell'interno aveva comunicato di aver completato la realizzazione della soluzione tecnica per acquisire in anagrafe tributaria i dati anagrafici comprendenti i segni diacritici;

considerato che:

con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di data 2 febbraio 2009 veniva approvata la tabella di traslitterazione dei caratteri diacritici contenuti in alfabeti con caratteri latini presenti nel nome e nel cognome dei cittadini italiani;

il Comune di Trieste ha già provveduto a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati anagrafici comprendenti segni diacritici tramite il canale INA SAIA,

si chiede di sapere quali motivazioni impediscano tuttora la soluzione di tale problema, che si configura come mancato rispetto di un diritto oltre che di una norma di legge.

(4-03020)

TOTARO. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

gli appartenenti alla Polizia di Stato sottoposti a procedimento disciplinare possono farsi assistere solo da un proprio collega appartenente all'amministrazione della pubblica sicurezza (quindi non da avvocati del libero foro) e, comunque, solo nel caso di procedimento disciplinare per la «sospensione» o «destituzione» dal servizio;

così non è per altri procedimenti disciplinari, come ad esempio nel caso dei magistrati. Difatti, quando un giudice viene sottoposto ad un procedimento disciplinare innanzi al Consiglio superiore della magistratura, può farsi assistere da un proprio collega, ma anche da un avvocato del libero foro. Tale facoltà è stata peraltro espressamente confermata dalla Corte Costituzionale secondo cui è costituzionalmente illegittimo l'art. 34, comma secondo, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (guarentigie della magistratura), nella parte in cui esclude che il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare possa farsi assistere da un avvocato;

nello specifico, la Questura di Milano autonomamente decideva di non inviare in missione di servizio un poliziotto regolarmente nominato quale difensore in un procedimento disciplinare presso la Questura di Firenze, asserendo che tale compito «non è reso nell'interesse della pubblica amministrazione», bensì che tale attività poteva essere svolta solo in forma privata; ancor più grave risulterebbe l'atteggiamento adottato dal Consiglio provinciale di disciplina di Firenze, organo indipendente con funzioni giudicanti e che quindi dovrebbe essere anche garante dei diritti di legge, il quale, investito della questione circa la legittimità di un tale comportamento palesemente violativo del diritto di difesa costituzionalmente garantito, risulta aver asserito che «la materia esula dalla propria competenza»;

assai singolare risulta altresì il fatto che lo stesso poliziotto della Questura di Milano, sia stato regolarmente convocato a svolgere a Roma la medesima funzione di difensore in altro procedimento disciplinare, e quindi nel pieno riconoscimento del servizio istituzionale di difesa svolto nell'interesse della pubblica amministrazione e dei dettami di legge, in palese contrasto con quanto avvenuto a Firenze,

l'interrogante chiede di sapere se risulti al Ministro in indirizzo quanto sopra riportato e, in caso affermativo:

se tali procedure siano conformi alla legge ed alla Costituzione, tenuto anche conto della palese disparità di trattamento posta in essere dalle due questure in relazione all'interpretazione delle vigenti norme di legge in materia;

quali siano stati i provvedimenti eventualmente adottati, anche alla luce della previsione di cui all'art. 5, primo comma, punto 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 1981, o comunque quali misure intenda adottare per garantire il diritto di difesa nei procedimenti disciplinari in oggetto ed una uniforme applicazione delle legge da parte delle diverse Questure;

in quale modo intenda intervenire per una corretta applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 1981 nella parte relativa al difensore, ed in particolare per chiarire se il difensore debba svolgere la propria funzione in servizio con i relativi trattamenti economici sia per quanto riguarda la presenza che l'eventuale missione.

(4-03021)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-01269, dei senatori Treu e Roilo, sull'avvio delle procedure di mobilità in un'impresa di *call center*.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 242ª seduta pubblica del 22 luglio 2009, alle pagine XI e 23, sostituire le parole da: «Seguito della discussione dei disegni di legge» a: «(Relazione orale)» con le seguenti: «Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1645 e 1646».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 359ª seduta pubblica del 14 aprile 2010, alle pagine V e 135, il titolo «Domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, non luogo a deliberare» è sostituito dal seguente: «Insindacabilità, non luogo a deliberare».

€ 4,00